

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Assicurazione economia domestica

Edizione 2021


Importanti informazioni iniziali

Nelle Condizioni generali di assicurazione trova tutti i Suoi ed i nostri diritti e i doveri. La invitiamo a osservare anche le eventuali Condizioni complementari e Condizioni particolari. Inoltre il contratto di assicurazione è soggetto alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e al diritto svizzero.

Moduli diversi

Nelle presenti CGA sono riportate varie assicurazioni. Perché?

La nostra assicurazione economia domestica ha una struttura modulare. È quindi possibile concludere allo stesso tempo diverse assicurazioni, tutte contenute nello stesso contratto. Da qui deriva il concetto generale di «assicurazione per l'economia domestica». L'assicurazione economia domestica comprende i seguenti moduli.



È possibile che Lei abbia stipulato solo singoli moduli. In tal caso Le verranno applicate unicamente le condizioni relative alle assicurazioni stipulate. Può dunque ignorare le altre.

Forma grammaticale

Forma maschile

Per facilitare la lettura utilizziamo la forma grammaticale maschile che include anche il genere femminile.

Discorso diretto

Nel testo usiamo i pronomi «Lei» e «noi», sempre per ragioni di semplicità. Chi si intende?

- **Lei:** Lei in quanto contraente. Si intendono anche le persone incluse nell'assicurazione ed eventuali altri aventi diritto.
- **Noi:** di norma si intende noi di Generali. A seconda del modulo è possibile che il fornitore di prestazioni sia un nostro partner. In tal caso il pronome «noi» sarà riferito a tale partner. Nelle disposizioni comuni è specificato di chi si tratta.

Versione originale

In caso di divergenze nell'interpretazione o nella traduzione del presente documento, fa stato soltanto la versione originale in tedesco.

Indice

Condizioni generali di assicurazione	4
Disposizioni comuni	4
1. Base del contratto, inizio, durata, domicilio.....	4
2. Fornitore delle prestazioni.....	4
3. Revisione unilaterale del contratto.....	4
4. Disdetta in caso di sinistro.....	4
5. Pagamento e rimborso dei premi.....	4
6. Spese di commissione.....	5
7. Obblighi.....	5
8. Cambiamento di proprietario.....	5
9. Comunicazioni.....	5
10. Foro competente.....	5
11. Disposizioni legali complementari.....	5
12. Diritto di rivalsa.....	5
13. Protezione dei dati.....	5
14. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie.....	5
15. Validità temporale.....	6
16. Prestazioni assicurate.....	6
17. Limitazione delle prestazioni.....	6
18. Liquidazione economica del caso.....	6
19. Casi riconducibili a un medesimo evento.....	6
A Assicurazione mobilia domestica	7
A1 Aspetti generali.....	7
A2 Rischi assicurati.....	8
B Assicurazione responsabilità civile privata	14
B1 Aspetti generali.....	14
B2 Coperture di base.....	15
B3 Coperture complementari.....	18
C Assicurazione bicicletta	20
C1 Aspetti generali.....	20
C2 Rischi assicurati.....	20
D Assicurazione cyber	22
D1 Aspetti generali.....	22
D2 Rischi assicurati.....	22
E Assicurazione animali domestici	24
E1 Aspetti generali.....	24
E2 Rischi assicurati.....	24
F Procedura in caso di sinistro	29
G Indennizzo	32



Condizioni generali di assicurazione

Disposizioni comuni

1. Base del contratto, inizio, durata, domicilio

Cosa comprende il contratto?

Nella Sua polizza sono riportate varie assicurazioni, tutte comprese in un unico contratto.

I Suoi ed i nostri diritti e doveri sono stabiliti nei seguenti documenti:

- Polizza di assicurazione
- Condizioni generali di assicurazione: disposizioni comuni e disposizioni specifiche di ogni assicurazione
- eventualmente in altri documenti, come le condizioni supplementari e le condizioni particolari

Quando entra in vigore il contratto?

Inizio del contratto: l'assicurazione decorre dalla data menzionata nella polizza. Qualora Lei sia stata provvisoriamente promessa per iscritto l'assunzione da parte nostra della copertura assicurativa, questa decorrerà dal momento convenuto. Tuttavia abbiamo la facoltà di rifiutare la Sua proposta di assicurazione. In tal caso i nostri obblighi di fornire le prestazioni decadono 14 giorni dopo che Lei avrà ricevuto la nostra dichiarazione di rifiuto. Fino a tale data dovrà versare la relativa quota del premio di assicurazione.

Fine del contratto: l'inizio e la fine del contratto di assicurazione sono indicati nella Sua polizza. Nel caso in cui il contratto non viene disdetto né da parte nostra né da parte Sua, l'assicurazione si rinnova tacitamente di un anno alla conclusione della sua durata. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo. Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. La disdetta deve avvenire con un preavviso di tre mesi per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La disdetta si intende data nei termini utili se perviene al destinatario al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto è stato stipulato per meno di un anno, non si rinnova automaticamente e termina dopo la durata concordata.

Chi è assicurato?

L'assicurato è Lei in quanto contraente, purché abbia domicilio in Svizzera.

2. Fornitore delle prestazioni

Di norma l'assicuratore è: Generali Assicurazioni Generali SA (Generali) – Avenue Perdttemps 23 – 1260 Nyon 1.

La protezione giuridica è fornita da Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (Fortuna), Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 1.

L'assicurazione animali domestici è fornita da EPONA società cooperativa mutua d'assicurazione generale degli animali (Epona), Avenue de Béthusy 54, 1000 Losanna 12.

I servizi Assistance sono forniti da Europ Assistance (Svizzera) SA (Europ Assistance), Avenue Perdttemps 23, 1260 Nyon 1.

3. Revisione unilaterale del contratto

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa e i limiti di indennizzo in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se Lei non fosse d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso, le modifiche sono da considerarsi accettate.

Se la somma di assicurazione viene adeguata ai nuovi valori economici di riferimento (indice), ciò non costituisce motivo di disdetta. Analogamente, non sussiste motivo di disdetta se le revisioni del contratto sono a Suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.).

4. Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni caso di sinistro per cui siamo tenuti a fornire delle prestazioni, abbiamo la facoltà di recedere dal contratto, al più tardi al momento del pagamento dell'indennizzo. Lei può recedere dal contratto entro e non oltre 14 giorni dalla data di comunicazione del versamento.

In caso di disdetta del contratto da parte Sua o nostra, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo la notifica della disdetta da parte Sua o nostra.

5. Pagamento e rimborso dei premi

Pagamento: salvo altri accordi, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è esigibile alla data riportata nella polizza di assicurazione. Il primo premio, inclusa la tassa di bollo, è dovuto al ricevimento della polizza. Qualora la copertura assicurativa decorra da una data successiva, il premio sarà dovuto in tale data.

Rimborso: in caso di disdetta del contratto da parte Sua o nostra prima della fine dell'anno d'assicurazione, Le rimborsiamo una parte del premio pagato. L'entità del rimborso corrisponde al periodo di assicurazione non ancora trascorso. Le rate esigibili successivamente non saranno dovute.

Lei non ha diritto al rimborso del premio se

- noi abbiamo fornito la prestazione assicurata e successivamente non sussiste più alcun rischio, o se
- Lei disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale.

6. Spese di commissione

In caso di mancato pagamento delle fatture applichiamo spese di commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso, il quale può addebitare ulteriori tasse.

Generali può applicare tasse per servizi e oneri amministrativi particolari legati al Suo contratto. Ciò include, ad esempio, le tasse per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile consultare il nostro regolamento relativo alle tasse all'indirizzo www.generali.ch/tasse.

7. Obblighi

Le persone assicurate (contraenti e aventi diritto) devono agire con diligenza. Gli assicurati sono tenuti ad adottare misure adeguate alle circostanze allo scopo di proteggere le cose assicurate dai rischi assicurati. Per determinate assicurazioni esistono obblighi specifici, menzionati nel contratto, che gli assicurati devono rispettare in aggiunta.

Se gli assicurati violano obblighi di legge o contrattuali per propria colpa, abbiamo la facoltà di ridurre o non accordare l'indennizzo. L'indennizzo verrà ridotto nella stessa misura in cui gli assicurati, tramite la violazione dell'obbligo, hanno contribuito al verificarsi del danno o alla sua entità. Se gli assicurati sono in grado di dimostrare che il loro comportamento non ha influito sul verificarsi del danno o sulla sua entità, l'indennizzo non sarà ridotto.

Costi per la riduzione del danno: Lei ha l'obbligo di limitare il danno per quanto possibile. I costi necessari a tal fine sono a nostro carico.

8. Cambiamento di proprietario

a) In caso di cambiamento di proprietario della cosa assicurata, il nuovo proprietario si assume i diritti e gli obblighi previsti dal Suo contratto. Se il nuovo proprietario non desidera subentrare nel contratto, entro 30 giorni dal cambiamento di proprietario deve rifiutare, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, il rilevamento dell'assicurazione.

Qualora il nuovo proprietario venga a conoscenza dell'assicurazione solo dopo la scadenza del termine, può disdirlo entro quattro settimane dalla data della presa di conoscenza, comunque entro quattro settimane dalla data di esigibilità del primo premio dovuto dopo il cambiamento di proprietario. Il contratto si estingue non appena ricevuta la disdetta.

Il premio deve essere versato proporzionalmente fino alla data in cui il contratto viene rifiutato o disdetto. Di ciò rispondete Lei ed il nuovo proprietario. Se procediamo al rimborso di una parte del premio perché il periodo di assicurazione non è ancora scaduto, in linea di principio tale

importo sarà trasferito a Lei. Se desidera che il rimborso vada al nuovo proprietario, deve presentarci un accordo scritto in tal senso.

b) Abbiamo il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni entro 14 giorni dalla data in cui veniamo a conoscenza del cambiamento di proprietario. Il premio per il periodo assicurativo non ancora scaduto sarà rimborsato al nuovo proprietario.

9. Comunicazioni

Comunicazioni a Generali:

Può indirizzare tutti gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti indirizzi:

- Internet: www.generali.ch/indirizzo
- Posta: Generali Allgemeine Versicherungen AG
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil

Comunicazioni da Generali:

Noi inviamo le comunicazioni valide per legge ai dati di contatto che ci ha reso noti.

10. Foro competente

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto sono competenti i seguenti tribunali:

- il tribunale del Suo domicilio o del domicilio dell'avente diritto in Svizzera
- il tribunale della sede della compagnia di assicurazione interessata
- il tribunale del luogo in cui si trova la cosa assicurata, purché sia in Svizzera.

11. Disposizioni legali complementari

Ad integrazione delle presenti disposizioni trova applicazione la legislazione svizzera e in particolare la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l'ordinanza sulla sorveglianza (OS).

12. Diritto di rivalsa

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto di assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Compagnia ha un diritto di rivalsa contro l'assicurato e/o il contraente nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

13. Protezione dei dati

Trattiamo i Suoi dati personali attenendoci a tutte le disposizioni rilevanti in materia di tutela dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati sono disponibili nella nostra dichiarazione di protezione dei dati. La versione in vigore può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/protezionedeidati.

14. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

Qualora sussistano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto assicurativo, il contratto assicurativo non concede alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da altre disposizioni contrattuali.

In particolare, Generali non è tenuta a pagare alcun sinistro o a eseguire qualsivoglia altra prestazione sulla base del presente contratto, qualora ciò esponesse Generali alla violazione di qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o disposizione, divieto, restrizione o risoluzione dell'ONU, dell'UE, degli Stati Uniti e/o della Svizzera (ad es. conformemente a LEmb, elenco completo delle persone, aziende e organizzazioni sanzionate della Segreteria di Stato dell'economia SECO). La versione attualmente valida può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/sanzioni.

Le seguenti Disposizioni comuni (art. da 15 a 19) sono valide per la parte Protezione giuridica dell'assicurazione bicicletta e cyber:

15. Validità temporale

Quando sussiste la copertura assicurativa?

La protezione giuridica è valida per gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto di assicurazione economia domestica. In linea di principio è determinante il momento in cui l'evento ha effettivamente origine. La notifica a Fortuna deve essere fatta entro la durata del contratto.

Non sono assicurati i casi giuridici riconducibili a eventi e fatti

- che hanno avuto origine prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione economia domestica o
- fatti di cui Lei era o avrebbe potuto essere a conoscenza già prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

La protezione giuridica non opera in caso di lacuna della copertura assicurativa.

16. Prestazioni assicurate

Quali prestazioni sono assicurate?

Per i casi giuridici notificati e assicurati, Fortuna si fa carico delle seguenti prestazioni nell'ambito della somma di copertura:

- a)** elaborazione del caso giuridico e Sua rappresentanza a cura del servizio giuridico di Fortuna;
- b)** costi di un avvocato o di un rappresentante legale;
- c)** spese giudiziarie e altre spese processuali che Le vengono addebitate;
- d)** spese ripetibili dovute alla controparte che Le vengono addebitate;
- e)** spese per perizie disposte da Fortuna o da tribunali;
- f)** spese per procedure di mediazione concordate con Fortuna od ordinata da un tribunale svizzero;
- g)** spese per l'incasso di crediti che Le sono state riconosciute in un caso giuridico assicurato (al massimo fino al rilascio di un attestato di carenza di beni o alla comminatoria di fallimento);
- h)** anticipi di cauzioni penali per evitare la carcerazione preventiva;
- i)** informazioni telefoniche di carattere legale relative ai vari rami assicurati a cura del servizio giuridico di Fortuna;
- j)** spese di viaggio sostenute per le udienze all'estero;
- k)** spese di traduzione per procedimenti giudiziari all'estero.

17. Limitazione delle prestazioni

Quali prestazioni non sono assicurate?

Fortuna non si fa carico di:

- a)** multe e pene convenzionali che Le sono state comminate e altri risarcimenti con carattere penale;
- b)** prestazioni di risarcimento di qualsiasi genere;
- c)** costi che dovrebbero essere assunti da terzi qualora non sussistesse la presente assicurazione di protezione giuridica;
- d)** controversie concernenti pretese che sono state cedute o trasferite a una persona assicurata o a un soggetto terzo successivamente all'insorgenza del sinistro;
- e)** costi per esami del sangue e altre analisi nonché per esami medici;
- f)** costi per il rilascio di attestati ufficiali, iscrizioni e cancellazioni nei registri pubblici e autorizzazioni di qualsiasi tipo.

18. Liquidazione economica del caso

Fortuna può sostituire la prestazione di assicurazione con una somma in denaro?

In alternativa alla prestazione assicurata, Fortuna si riserva il diritto di indennizzare la persona assicurata tramite una liquidazione economica del caso, liberandosi così dall'obbligo di fornire la prestazione. La liquidazione è calcolata in funzione del valore litigioso materiale tenuto conto del rischio connesso alla causa e alla relativa procedura d'incasso.

19. Casi riconducibili a un medesimo evento

Quando più controversie si considerano un caso giuridico?

Più controversie di una o più persone comprese nella stessa polizza che fanno riferimento a un caso riconducibile a un medesimo evento si considerano un caso giuridico.

A Assicurazione mobilia domestica

A1 Aspetti generali

A1.1 Mobilia domestica assicurata

La mobilia domestica comprende tutti i beni mobili per uso privato appartenenti a Lei quale contraente o a una persona che vive con Lei in comunione domestica o che vi ritorna regolarmente in qualità di soggiornante settimanale.

Fanno parte della mobilia domestica anche gli animali domestici, le costruzioni mobiliari, gli oggetti presi in leasing o in affitto, le cose utilizzate per il lavoro, gli effetti personali degli ospiti e le cose affidate, gli apparecchi e i materiali destinati alla manutenzione e all'utilizzo dell'edificio assicurato e dell'area di sua pertinenza.

A1.2 Esclusioni generali

L'esclusione si applica a tutte le assicurazioni parziali facenti parte dell'assicurazione mobilia domestica (vedi A2 Rischi assicurati [coperture di base e coperture complementari]).

Non sono assicurati:

- veicoli a motore, biciclette elettriche con una velocità massima superiore a 45 km/h, rimorchi, roulotte e camper con i relativi accessori, monopattini elettrici con una velocità massima superiore a 20 km/h;
- natanti per i quali è prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, nonché quelli che dopo l'uso non vengono sempre riportati a casa, con i relativi accessori;
- aerei per i quali è obbligatoria l'iscrizione nell'apposito registro;
- cose e rischi assicurate o che devono essere assicurate presso un istituto d'assicurazione cantonale;
- oggetti di valore per i quali esiste una specifica assicurazione. La presente clausola non trova applicazione nel caso in cui l'assicurazione cui si fa qui riferimento contenga una clausola analoga;
- danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, epidemia, pandemia, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e misure prese contro di essi come pure in caso di eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica, a patto che Lei non dimostri che non sussiste alcuna relazione tra i danni e tali eventi. **Nell'assicurazione rottura vetri è prevista una copertura in caso di disordini interni;**
- capanne da giardino e apiari di valore superiore a CHF 50000. Questi devono essere assicurati come edifici;
- danni dovuti all'usura.

A1.3 Validità territoriale

Mobilia domestica a casa: la Sua mobilia domestica è assicurata nei luoghi indicati nella polizza.

Mobilia domestica al di fuori del domicilio: l'assicurazione mobilia domestica è valida in tutto il mondo nei limiti della somma assicurata, qualora la stessa si trovi provvisoriamente in qualsiasi luogo per un periodo non superiore a 24 mesi, (vedi

A1.4 c, Limitazione della somma di assicurazione). Lo stesso vale per le spese (vedi A1.4 b, Spese). La Sua mobilia domestica che si trova permanentemente al di fuori del domicilio, ad esempio in una casa di vacanza o in una residenza secondaria o un appartamento di vacanza, non è assicurata.

Cambiamento di domicilio:

- in caso di cambiamento di domicilio all'interno dei confini nazionali svizzeri, l'assicurazione resta valida sia durante il trasloco che nel nuovo domicilio;
- in caso di trasferimento all'estero, l'assicurazione cessa alla fine dell'anno assicurativo o su Sua richiesta con effetto immediato. La mobilia domestica trasferita all'estero non è assicurata né nel nuovo domicilio né durante il trasloco;
- dovrà notificare il Suo cambiamento di domicilio per iscritto entro 30 giorni. Da parte nostra abbiamo la facoltà di adeguare i premi alla nuova situazione.

A1.4 Somma di assicurazione

a) Mobilia domestica: la mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo rispettivamente al valore di risarcimento, salvo il caso in cui sia stato concordato come base il valore attuale. La somma di assicurazione indicata nella polizza corrisponde al massimo indennizzo che Lei riceverà in caso di danno totale. In caso di sottoassicurazione, la Sua mobilia domestica non sarà assicurata per tutto il valore e l'indennizzo potrà essere ridotto (vedi G1.3, Possibile riduzione dell'indennizzo). Gli oggetti che non vengono più utilizzati sono unicamente assicurati al valore venale.

b) Spese: nella mobilia domestica sono comprese anche le spese causate direttamente da un evento assicurato, tra cui ed esempio, spese di sgombero, spese domestiche supplementari, spese di sostituzione, spese per vetrate, porte e serrature provvisorie, nonché spese per la necessaria sostituzione o la modifica di serrature. Tali spese sono assicurate fino al 20% della somma di assicurazione concordata per la Sua mobilia domestica, comunque almeno fino a CHF 10000. In caso di furto semplice l'indennizzo è limitato a CHF 1000 per evento assicurato.

c) Limitazione della somma di assicurazione

– A casa:

- **Gioielli:** in caso di furto semplice, l'indennizzo è limitato al 15% della somma di assicurazione convenuta per la Sua mobilia domestica, comunque non superiore a CHF 35000. In caso di furto con scasso si applica lo stesso limite di indennizzo se i gioielli non sono custoditi in una cassaforte esterna del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte murata.

Sono considerati gioielli anche gli orologi con un valore superiore a CHF 5000 per oggetto.

- **Valori pecuniari:** sono assicurati il denaro, i titoli, i libretti di risparmio, i metalli preziosi, le monete e le medaglie, le pietre preziose e le perle sciolte, le carte di credito, i titoli di trasporto e gli abbonamenti. L'indennizzo è limitato a CHF 5000.

- **Oggetti ad uso professionale:** sono assicurati gli oggetti necessari per il lavoro, quali ad esempio i laptop. L'indennizzo è limitato a CHF 5000.
- **Danni causati da abbruciacchiature e fuoco:** sono assicurati i danni a oggetti esposti a un fuoco utilitario o al calore nonché i danni da abbruciacchiature. L'indennizzo è limitato a CHF 5000 per ogni caso.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- i valori pecuniari degli ospiti e i valori pecuniari affidati;
- i valori pecuniari in caso di furto semplice.

– Al di fuori del domicilio:

- **Mobilia domestica:** in caso di incendio, terremoto, furto con scasso, rapina e danni d'acqua, l'indennizzo è limitato al 15% della somma di assicurazione convenuta per la Sua mobilia domestica, comunque non oltre CHF 35000. In caso di furto semplice, l'indennizzo è limitato alla somma stabilita nella polizza. Per i danni provocati da un terremoto, la copertura si applica solo alla mobilia domestica che al momento del sinistro si trova al di fuori della Svizzera.
- **Valori pecuniari:** in caso di incendio, terremoto, furto con scasso, rapina e danni da acqua, l'indennizzo è limitato a CHF 5000. Per i danni dovuti a un terremoto, la copertura si applica solo ai valori pecuniari che al momento del sinistro si trovano al di fuori della Svizzera.
- **Danni causati da abbruciacchiature e incendio:** sono assicurati i danni a oggetti esposti a un fuoco utilitario o al calore nonché i danni da abbruciacchiature. L'indennizzo è limitato a CHF 5000 per ogni caso.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- gli oggetti e i valori pecuniari degli ospiti e le cose affidate;
- gli oggetti ad uso professionale;
- i valori pecuniari in caso di furto semplice.

A1.5 Adattamento automatico della somma di assicurazione

La somma di assicurazione della mobilia domestica viene adeguata annualmente all'indice per la mobilia domestica, alla scadenza del premio. Tale indice viene calcolato annualmente al 30 settembre. La somma di assicurazione viene adeguata nella misura corrispondente alla percentuale di cui l'indice per la mobilia domestica è superiore o inferiore a quello dell'anno precedente, senza tuttavia mai essere inferiore a quella concordata alla stipulazione del contratto. Gli importi indicati al punto A1.4 c, Limitazione della somma di assicurazione ed eventuali assicurazioni complementari rimangono invariati.

A2 Rischi assicurati

Nella Sua polizza può vedere quali tra i seguenti rischi sono assicurati, i quali vi devono essere riportati insieme alla somma di assicurazione concordata.

A2.1 Copertura di base

- a) Incendi ed eventi naturali:** sono assicurati i danni alla mobilia domestica o la sua scomparsa se sono stati causati dai seguenti eventi.
- **Incendio:** Incendio, effetti repentini e accidentali provocati da fumo, esplosione, implosione e fulmine. Inoltre sono assicurati i danni a oggetti esposti ad un fuoco utilitario o al calore nonché i danni da abbruciacchiature.
 - **Eventi naturali:** piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia tetti nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta sassi e scoscendimenti di terreno.
 - **Corpi spaziali e aerei:** meteoriti e altri corpi spaziali, caduta e atterraggio di fortuna di aerei e veicoli spaziali o di relative parti.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- i danni causati dall'energia elettrica stessa a macchine, apparecchi e condutture sotto tensione;
- i danni provocati da uragani e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua;
- i danni causati da un cedimento del terreno, dal cattivo stato del terreno di costruzione o da movimenti artificiali del terreno;
- i danni causati da una costruzione difettosa, da una manutenzione inadeguata o dall'omissione di misure protettive;
- i danni provocati dallo scivolamento della neve dai tetti, da acque sotterranee, da piene e straripamenti di corsi d'acqua o da falde acquifere che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti, senza tenere conto della loro causa, nonché i danni causati dall'acqua di laghi artificiali o altri impianti idraulici o dal riflusso delle acque di canalizzazione.

- b) Furto:** sono assicurati i danni alla mobilia domestica, provati da tracce, testimoni o da altre circostanze probanti, causati dagli eventi riportati di seguito.
- **Furto con scasso:** furto perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore in esso contenuto, come ad esempio una cassaforte. È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando chiavi regolari o codici, qualora l'autore del reato se li sia procurati mediante furto con scasso o rapina. Il furto con fuga, ossia furto perpetrato da persone che escono mediante effrazione da uno stabile o da uno dei suoi locali, è assimilato al furto con scasso. Non è considerato furto con scasso il furto di oggetti all'interno di veicoli a motore, rimorchi, roulotte, camper, natanti o aerei, indipendentemente dal luogo di stazionamento.
 - **Rapina:** furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro di Lei o contro persone che vivono in

comunione domestica con Lei o che lavorano nella sua economia domestica, come pure il furto ai danni di persone incapaci di opporre resistenza, ad esempio in seguito a svenimento, infortunio o decesso. Non sono considerati rapine i borseggi e i furti con raggio.

- **Atti di vandalismo durante un furto con scasso o una rapina:** danni nell'ambito dell'assicurazione per la mobilia domestica dovuti ad atti di vandalismo commessi all'interno dello stabile durante un furto con scasso o una rapina in casa.
- **Furto semplice (se indicato nella polizza):** furto che non è considerato furto con scasso né rapina. La perdita o lo smarrimento di oggetti non sono considerati furto semplice.

In caso di furto in casa, nell'ambito dell'assicurazione per la mobilia domestica sono risarciti anche i danni causati allo stabile.

Non sono assicurati (in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, terremoto o eventi naturali.

- c) **Danni d'acqua:** sono assicurati i danni alla mobilia domestica se sono stati causati dagli eventi riportati di seguito.
- **Flusso di liquidi e gas (compresa l'aria)** fuoriusciti dalle condutture che servono soltanto gli stabili nei quali si trovano le cose assicurate, nonché il flusso di liquidi e gas (compresa l'aria) fuoriusciti dai dispositivi e apparecchi o dagli acquari collegati a tali condutture.
 - **Acque piovane, acque da scioglimento della neve e del ghiaccio:** acque infiltratesi nello stabile dai tubi esterni di scarico, dalle grondaie oppure attraverso il tetto o le finestre, porte e lucernari chiusi.
 - **Rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione**
 - **Acque del sottosuolo e di ruscellamento (acque sotterranee)** all'interno dello stabile
 - **Fuoriuscita di acqua e altri liquidi:**
 - da impianti di riscaldamento, di raffreddamento e cisterne;
 - da scambiatori termici e/o da pompe di calore a circuito chiuso destinate a raccogliere il calore naturale proveniente dal sole, dal terreno, dall'acqua sotterranea, dall'aria ambiente e da altre sorgenti simili, che servono soltanto allo stabile assicurato;
 - da letti d'acqua, d'acquari e fontane ornamentali.
 - **Gelo:** sono assicurate le spese per la riparazione e il disgelo di condutture e di apparecchiature collegate alle stesse, danneggiate dal gelo, a condizione che Lei abbia proceduto alla loro installazione all'interno dello stabile in qualità di inquilino.

Non sono assicurati (in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- i danni causati da infiltrazioni d'acqua nello stabile attraverso abbaini aperti o da aperture praticate nel tetto in occasione di nuove costruzioni, ristrutturazioni o altri lavori;

- i danni da rigurgito dei quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
- i danni intervenuti durante il riempimento, lo svuotamento o la revisione di impianti;
- i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, terremoto o eventi naturali;
- i danni dovuti ad una costruzione difettosa.

- d) **Prodotti surgelati:** sono assicurati i danni ad alimenti destinati a uso privato custoditi in congelatori che, a seguito dello scongelamento dovuto a un evento imprevisto, non sono più consumabili.

A2.2 Coperture complementari

A2.2.1 Rottura vetri

Cose assicurate:

Mobilia

- Vetrate di mobili, comprese le spese di montaggio
- Piani di cottura in vetroceramica, piani di cottura a induzione, ripiani di tavoli in pietra, piani di lavoro di cucina in pietra, comprese le spese di montaggio
- Installazioni sanitarie (lavabi, acquai, WC compreso lo sciacquone, bidet, vasche da bagno e piatti doccia) in vetro, materie sintetiche, ceramica, porcellana o pietra, comprese le spese di montaggio
- Danni allo smalto

Stabile

- Vetrate esterne di locali utilizzati esclusivamente da Lei o da persone che vivono in comunione domestica con Lei
- Plexiglas o materiali sintetici simili utilizzati al posto del vetro
- Cupole e vetri di collettori solari

Rischi assicurati: danni cagionati dalla rottura

Non sono assicurati (in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- i danni a specchi portatili, vetri ottici come occhiali, vasellame di vetro, vetri concavi (esclusi gli acquari) e lampade d'ogni genere, quali lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon, schermi e rivestimenti di pavimenti di qualsiasi tipo;
- i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, terremoto o eventi naturali.

A2.2.2 Furto semplice al di fuori del domicilio

Rischi assicurati: furto al di fuori del luogo assicurato che non sia considerato furto con scasso né rapina.

Non sono assicurati (in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

i danni dovuti a perdita o smarrimento.

A2.2.3 Abuso di carte e di telefono

Sono assicurabili in aggiunta all'assicurazione contro il furto (copertura di base) gli elementi riportati di seguito.

Cose assicurate: danni patrimoniali

Rischi assicurati:

- **Abuso di carte:** danni patrimoniali da utilizzo abusivo di carte di debito, di credito o di carte cliente da parte di persone che non vivono in comunione domestica con Lei. L'assicurazione si applica solo alla parte di danno di cui, in base alle condizioni generali, il titolare delle carte risponde nei confronti del relativo emittente (ad es. la banca).
- **Abuso di telefono:** danni patrimoniali da utilizzo abusivo di telefoni fissi o mobili da parte di persone che non vivono in comunione domestica con Lei.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- i danni derivanti dalla mancanza della firma del titolare su carte ove la stessa è obbligatoria;
- i danni derivanti dal fatto che il codice PIN era annotato sulla carta o vicino alla stessa;
- i danni derivanti dal fatto che il telefonino non era protetto da codice PIN;
- i danni derivanti dal fatto che non è stato richiesto il blocco della connessione telefonica al provider della rete appena constatata la scomparsa del telefono cellulare;
- i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, terremoto o eventi naturali.

A2.2.4 Casco mobilia domestica

Cose assicurate: mobilia domestica appartenente a Lei e destinata all'uso privato.

- **Apparecchi elettrici:** tutti gli apparecchi elettrici alimentati ad energia elettrica, compresi gli accessori.
- **Attrezzature sportive:** attrezzature sportive, come ad esempio sci, attrezzature fitness o armi da caccia, compresi gli accessori, come ad es. i caschi. Sono assicurati inoltre i modellini di veicoli e gli aeromodelli comandati a distanza, nonché i droni fino a un valore di assicurazione pari a un massimo di CHF 2000.
- **Oggetti di valore:** gioielli, orologi, quadri, sculture negli stabili (escluse le sculture in porcellana, ceramica o vetro) e strumenti musicali. Il presente elenco è esaustivo.
- **Altri oggetti:** occhiali da vista, apparecchi acustici, sedie a rotelle con o senza motore e tagliaerba non immatricolati. Il presente elenco è esaustivo.

Rischi assicurati:

- **Fattori esterni:** danni dovuti a fattori esterni che si verificano in modo repentino e imprevisto.
- **Corrente elettrica:** danni causati dall'effetto della corrente, danni imprevisti ad apparecchi assicurati se questi ultimi si trovano sotto tensione e se la causa del danno deriva dall'effetto della corrente elettrica stessa, da una sovratensione o da un riscaldamento dovuto a sovraccarico.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- le batterie non ricaricabili e gli apparecchi che devono essere regolarmente sostituiti;
- i danni dovuti al logorio del materiale e all'usura, come pure i danni cagionati dalla rottura di meccanismi di orologeria o i danni alla vernice;

- gli oggetti per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale o che si verificano quando le cose assicurate vengono pulite, riparate o trasportate da terzi;
- le cose che si trovano permanentemente all'aperto;
- i danni causati da incendio, danni della natura, furto, acqua, perdita, smarrimento o da altro tipo di scomparsa;
- le biciclette con o senza motore, i ciclomotori, i monopattini elettrici;
- le cose per uso agonistico;
- le spese di ripristino dati, software informatici di ogni tipo e perdite di dati;
- gli apparecchi acustici coperti da un'altra assicurazione.

A2.2.5 Assicurazione bagagli

Definizione

Il viaggio inizia quando si lascia il proprio domicilio, deve comprendere un'andata e un ritorno e termina con il rientro al domicilio.

Cose assicurate: è assicurato il bagaglio appartenente alla mobilia domestica (vedi A1.1, Mobilia domestica assicurata). Ciò comprende tutti gli oggetti per l'uso personale che Lei porta con sé in viaggio o affida a una ditta di trasporti.

Rischi assicurati:

- **Danneggiamento e scomparsa:** paghiamo le spese per la riparazione degli oggetti danneggiati fino al valore a nuovo (= valore di risarcimento), comunque non oltre la somma assicurata. Il valore delle parti non danneggiate viene detratto dall'indennizzo. Non si tiene conto del valore d'affezione personale. In caso di scomparsa o di danneggiamento totale rimborsiamo al massimo il valore di risarcimento assicurato.
- **Mancata consegna dei bagagli:** ci assumiamo le spese qualora debba acquistare cose di cui ha bisogno urgente a causa del ritardo di consegna del Suo bagaglio da parte della ditta di trasporto.
- **Spese:** le spese causate direttamente dal sinistro vengono rimborsate fino al 10% della somma di assicurazione, comunque al massimo CHF 500.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- tutte le cose durante il loro utilizzo;
- strumenti musicali, gioielli, oggetti di valore, lenti a contatto e occhiali, protesi, apparecchi di comunicazione portatili come telefoni cellulari, computer portatili quali laptop nonché software;
- mezzi di trasporto comprensivi di accessori, come ad esempio imbarcazioni o ciclomotori;
- valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte;
- i bagagli che si trovano costantemente al di fuori del Suo domicilio (ad es. in abitazioni secondarie, imbarcazioni o roulotte);

- i bagagli nel Suo appartamento, all'interno dell'area abitativa di residenza (ad es. complesso immobiliare), nonché nel tragitto dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa;
- i rischi che possono essere assicurati da un'altra assicurazione nell'ambito dell'assicurazione economia domestica presso di noi;
- i danni dovuti a usura naturale, parassiti, alla natura stessa dell'oggetto, nonché agli effetti di temperatura e intemperie;
- i danni risultanti da perdita o smarrimento.

A2.2.6 Assicurazione di oggetti di valore

Cose assicurate: sono assicurate le cose indicate nella Sua polizza appartenenti a Lei o a una persona che vive in comunione domestica con Lei.

Validità temporale e territoriale:

a) Per gioielli, orologi, strumenti musicali ed equipaggiamenti foto o video:

- presso il Suo domicilio in Svizzera indicato nella polizza;
- in una cassetta di sicurezza di una banca;
- in tutto il mondo per un periodo massimo di 24 mesi, a condizione che gli oggetti restino fuori dal Suo domicilio solo temporaneamente, ad esempio durante un viaggio.

b) Per quadri e oggetti d'arte: nei luoghi in Svizzera specificati nella Sua polizza.

Disdetta del contratto in caso di cambiamento di domicilio: deve notificare l'eventuale cambiamento di domicilio per iscritto entro 30 giorni. Noi siamo autorizzati a disdire il contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla notifica del Suo cambiamento di domicilio. La copertura assicurativa si estingue quattro settimane dopo il ricevimento della disdetta. Qualora Lei trasferisca il Suo domicilio in via permanente in un albergo, la copertura assicurativa si estingue non appena Lei riceve la disdetta da parte nostra.

Rischi assicurati: sono assicurati i danni causati dagli eventi riportati di seguito:

- Furto
- Rapina
- Perdita
- Scomparsa
- Distruzione
- Danneggiamento

Prestazioni assicurate:

- **In generale:** è assicurato l'importo per l'acquisto di una cosa nuova al momento del sinistro, al massimo però la somma di assicurazione pattuita per l'oggetto assicurato.
- **Gioielli e orologi:** l'indennizzo è limitato a CHF 100 000. Se il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati supera questo importo, la copertura è estesa oltre tale limite solo nei seguenti casi:
 - se i gioielli e gli orologi sono portati indosso o vengono continuamente sorvegliati di persona;
 - se i gioielli e gli orologi vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave. Sono considerati contenitori di sicurezza le casseforti

superiore ai 100 kg di peso e le casseforti murate. Le chiavi, come pure il codice delle serrature a combinazione numerica di tali contenitori, devono essere custoditi accuratamente in altro luogo o portati con sé da Lei o da una persona di fiducia a Sua scelta;

- In caso di soggiorno in albergo, i gioielli e gli orologi che non sono indossati devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza dell'albergo. Se il loro valore complessivo supera i CHF 100 000, occorre una cassaforte superiore a 100 kg di peso o una cassaforte murata. Le chiavi, come pure il codice delle serrature a combinazione numerica di tali contenitori, devono essere custoditi accuratamente in altro luogo o portati con sé da Lei o da una persona di fiducia a Sua scelta.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- il furto di gioielli e orologi depositati in veicoli a motore, rimorchi, roulotte, camper, come pure in imbarcazioni a vela o a motore e in aeromobili, anche se chiusi a chiave;
- i danni arrecati alle cose assicurate mentre queste sono affidate a terzi per il loro trasporto o per un trasloco;
- i danni dovuti alla distruzione o al danneggiamento delle cose assicurate conseguenti a pulizia, riparazione o rimessa a nuovo delle cose medesime da parte di terzi;
- i danni dovuti a usura o deterioramento della cosa stessa o altri danni verificatisi gradualmente, nonché i danni conseguenti a logoramento, rottura del meccanismo o del vetro di orologi;
- i danni verificatisi per effetto della luce o causati da reazione chimica o da influsso climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, nonché i danni alla vernice degli strumenti musicali;
- i danni subiti da strumenti musicali elettrici ed elettronici e equipaggiamenti foto o video sotto tensione, per effetto dell'energia elettrica stessa;
- le scalfitture, i graffi, gli strofinamenti e altri danni alle vernici, come pure da screpolature;
- i danni in seguito a errori d'utilizzazione, di manipolazione o d'informazione;
- i danni causati da parassiti;
- i danni causati da furto commesso da persone che vivono in comunione domestica con Lei;
- i danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento;
- i danni conseguenti al realizzo forzato o alla confisca da parte di organi statali in virtù di disposizioni di legge in materia di esecuzioni;
- i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o dal cambiamento della struttura del nucleo atomico.

A2.2.7 Assicurazione di giardini e colture

Cose assicurate:

- **Giardini e colture:** praticelli, arbusti, cespugli, fiori, alberi, recinzioni e siepi.
- **Elementi del giardino:** cose che fanno parte dei giardini, quali muri, pannelli divisorii fissi, balaustre, cancelli, scale, statue, fontane, vasche e laghetti compreso il contenuto,

piscine, pennoni, impianti di illuminazione, sistemi di allarme all'esterno dello stabile, strade di accesso private, viali, strade ghiaiose, selciati, specchi per la circolazione, collettori solari, antenne e antenne paraboliche.

- **Culture:** solo se destinate all'uso privato.

Rischi assicurati: i giardini e le colture sono assicurati al valore a nuovo fino a concorrenza della somma pattuita nella polizza.

- **Incendio:** effetti repentini e accidentali provocati da incendio, fumo, esplosione, implosione et fulmine.
- **Eventi naturali:** piene, inondazioni, uragani (vento che soffia ad almeno 75 km/h, abbattendo alberi o scoperchiando tetti nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.
- **Corpi spaziali e aerei:** meteoriti e altri corpi spaziali, caduta e atterraggio di fortuna di aerei e veicoli spaziali o di relative parti.
- **Bang sonico**
- **Danneggiamento doloso,** ossia qualsiasi danno o distruzione di cose assicurate compiuto intenzionalmente da terzi.

Spese assicurate: sono assicurate le spese seguenti sostenute in relazione al verificarsi di un danno assicurato.

- spese di periti incaricati di valutare il danno;
- spese di sgombero (escluse le spese di smaltimento), decontaminazione e riciclaggio di aria, acqua e terra, anche se i detriti sono mescolati a cose assicurate;
- spese incorse per limitare il danno, fino a concorrenza della somma di assicurazione. Qualora tali spese, insieme all'indennizzo, oltrepassino la somma di assicurazione, verranno rimborsate unicamente se si tratta di spese relative a provvedimenti richiesti da noi.

Non sono assicurati

(in aggiunta a A1.2, Esclusioni generali):

- i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- i danni alle cose assicurate provocati da abbruciacchiature, calore elevato o fuoco utilitario;
- i danni causati da colpi di ariete, dalla forza centrifuga o da altre forze meccaniche di esercizio;
- le spese dovute all'intervento del corpo dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti legalmente a prestare soccorso;
- i danni di esercizio che, secondo l'esperienza, devono essere presi in considerazione come quelli causati in seguito a lavori di genio civile, costruzione di fabbricati o gallerie, estrazione di sabbia, pietre, ghiaia o argilla;
- i danni causati da un cedimento del terreno, dal cattivo stato del terreno da costruzione o da movimenti artificiali del terreno;
- i danni provocati dallo scivolamento della neve dai tetti, da acque sotterranee, da piene e straripamenti di corsi d'acqua o falde acquifere che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti, senza tenere conto della loro causa, nonché i danni causati dall'acqua di laghi artificiali o altri impianti idraulici o dal riflusso delle acque di canalizzazione.

A2.2.8 Copertura contro i terremoti

Definizione

Per terremoti si intendono improvvise vibrazioni della crosta terrestre, la cui causa naturale risiede in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio, il Servizio Sismico Svizzero (SED) stabilisce se si tratta di un terremoto.

Cose assicurate: mobilia domestica in conformità a A1.1, Mobilia domestica assicurata.

Rischi assicurati: i terremoti che si verificano in Svizzera. I terremoti che si verificano entro le 168 ore (7 giorni) che seguono la prima scossa che ha causato danni, costituiscono un unico sinistro. Sono coperti tutti i sinistri il cui inizio cade nel periodo di assicurazione.

A2.2.9 Home Assistance

Europ Assistance fornisce prestazioni di assistenza presso i luoghi di domicilio indicati nella polizza. Oltre a Lei quale contraente, Europ Assistance fornisce assistenza anche a tutte le altre persone assicurate nell'assicurazione mobilia domestica.

Coperture e prestazioni: le prestazioni assicurate sono organizzate, fornite e finanziate da Europ Assistance, ad eccezione delle prestazioni non assicurate o limitate ad un importo massimo indicate qui sotto. Nessuna copertura è prevista per le misure non ordinate da Europ Assistance. Le seguenti prestazioni vengono erogate per sinistri verificatisi nei luoghi di domicilio in Svizzera indicati nella polizza.

- a) Servizio chiavi:** nei seguenti casi Europ Assistance organizza a proprio carico l'intervento di un servizio chiavi.
 - la chiave del Suo appartamento va persa o viene rubata;
 - la serratura è stata danneggiata a seguito di uno scasso;
 - i sistemi di serratura e sicurezza sono difettosi;
 - importo massimo: CHF 1000 per evento. Le spese per il materiale sono a Suo carico.
- b) Eliminazione di guasti:** in caso di guasto o avaria dei seguenti sistemi e impianti presso il Suo domicilio, Europ Assistance organizza l'intervento di uno specialista e si assume le spese delle misure d'emergenza.
 - impianto elettrico nel Suo appartamento (anche in caso di corto circuito);
 - impianti sanitari, di ventilazione, climatizzazione o riscaldamento, condutture (comprese eventuali condutture dell'acqua intasate che servono lo stabile assicurato);
 - importo massimo: CHF 1000 per evento; le spese per il materiale sono a Suo carico.

Non sono assicurati :

elettrodomestici e impianti HiFi.

- c) Rimozione di nidi di api, vespe e calabroni:** Europ Assistance organizza l'intervento presso il Suo domicilio di uno specialista incaricato di rimuovere i nidi di api, vespe o calabroni. Importo massimo: CHF 1000 per evento

Non sono assicurati:

i danni causati dalla presenza del nido.

d) Messa in rapporto: Europ Assistance La mette in contatto con specialisti, quali artigiani o specialisti in materia di assicurazioni. In caso di furto o smarrimento delle Sue carte bancarie, postali o di credito, di assegni di viaggio o del telefono cellulare, Europ Assistance La mette in contatto con il fornitore.

Non sono assicurati:

i danni indiretti, come ad esempio le spese telefoniche o l'abuso di carte di credito.

Assistenza a seguito di danni al domicilio

Se il Suo domicilio subisce danni dovuti a incendio, esplosione, danni da acqua, furto, atti vandalici, eventi climatici o catastrofi naturali, Europ Assistance fornisce le prestazioni riportate di seguito:

- a) Misure d'urgenza:** nel caso in cui i danni si verifichino nel Suo domicilio durante una Sua assenza, Europ Assistance adotta le necessarie misure d'urgenza, tra cui anche la recinzione dei locali, facendo ricorso ad appositi specialisti. Importo massimo: CHF 1000 per evento
- b) Ritorno al domicilio:** se il danno richiede la Sua presenza, Europ Assistance organizza a proprie spese il Suo rientro
- in taxi fino alla stazione più vicina
 - in treno (1a classe)
 - in aereo (in classe economy)
- Qualora a causa del rientro anticipato fosse costretto a lasciare il Suo automezzo sul posto, Europ Assistance organizza a proprie spese il viaggio nel luogo di soggiorno per il ritiro del veicolo,
- in taxi fino alla stazione più vicina
 - in treno (1a classe)
 - in aereo (in classe economy)
- La prestazione è garantita a partire da una distanza di 100 km dal luogo del sinistro. Per la scelta del mezzo di trasporto si adotta il criterio del tragitto più breve. Europ Assistance si fa carico esclusivamente delle spese di viaggio supplementari. I biglietti originari che non ha potuto impiegare per il viaggio di ritorno dovrà restituirli a Europ Assistance che si riserva di utilizzarli diversamente. Lo stesso vale per i biglietti messi a disposizione da Europ Assistance per il viaggio di ritorno e non utilizzati.
- c) Sorveglianza:** Europ Assistance organizza e paga un servizio di sorveglianza a tutela contro eventuali furti, per un periodo massimo di 48 ore dal verificarsi del sinistro.
- d) Alloggio:** se, a causa del danno, il domicilio non è abitabile, Europ Assistance organizza a proprie spese l'alloggio in albergo di tutti coloro che abitano nel Suo domicilio. Importo massimo: CHF 200 per notte e per persona, per un massimo di cinque notti

Non sono assicurati:

costi di ristorazione.

e) Trasferimento in un alloggio provvisorio: se, a causa del danno, il domicilio non è abitabile, Europ Assistance si assume le spese di viaggio di tutti gli abitanti in un alloggio provvisorio, purché questo si trovi nel raggio di 50 km dal Suo domicilio. Europ Assistance si fa carico delle spese

di viaggio per i seguenti mezzi di trasporto, applicando il criterio del tragitto più breve:

- mezzi di trasporto pubblico
- taxi fino alla stazione più vicina e dalla stazione all'alloggio provvisorio

Se 30 giorni dopo il verificarsi del sinistro il domicilio danneggiato è ancora inabitabile, Europ Assistance organizza e paga il trasporto della mobilia nel nuovo domicilio. Quest'ultimo si deve trovare in Svizzera nel raggio di 50 km dal domicilio danneggiato. Si applica il criterio del tragitto più breve. Importo massimo: CHF 3000 per evento

- f) Persone a carico:** qualora il domicilio non sia abitabile a causa del danno e vi siano rimasti bambini o ragazzi di età inferiore a 16 anni o persone ivi domiciliate con necessità di cure, Europ Assistance organizza e paga il viaggio di una persona domiciliata in Svizzera, incaricata di accompagnarli da un parente in Svizzera. Può scegliere Lei la persona accompagnatrice. Altrimenti Europ Assistance mette a disposizione una persona. Europ Assistance si assume le spese per il viaggio di andata e ritorno in taxi alla stazione più vicina e per i mezzi di trasporto pubblico.
- g) Cani e gatti:** qualora il domicilio non sia abitabile a causa del danno, Europ Assistance organizza e paga la sistemazione all'esterno dei Suoi cani e/o gatti, se nessun parente può occuparsene. È condizione necessaria che gli animali siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Importo massimo: CHF 1000 per evento
- h) Trasporto e immagazzinamento dei mobili:** se la rimessa in ordine del domicilio danneggiato richiede lo sgombero dei mobili, Europ Assistance organizza a proprie spese il noleggio di un furgone (permesso di guida B). Spetta a Lei provvedere al trasporto dei mobili. La prestazione è garantita entro i limiti delle disponibilità locali, ferme restando le condizioni imposte dalla società di noleggio. In caso di bisogno, Europ Assistance organizza l'immagazzinamento dei mobili. Le spese di immagazzinamento sono a Suo carico. Importo massimo: CHF 1000 per evento
- i) Anticipo di fondi e acquisto di generi di prima necessità:** se i Suoi mezzi di pagamento sono andati distrutti, Europ Assistance Le anticipa un massimo di CHF 2000, da restituirsì entro tre mesi dal versamento. Se sono andati distrutti indumenti e articoli da toeletta, Europ Assistance, dietro presentazione delle ricevute, si assume le spese per l'acquisto di beni di prima necessità per una cifra non superiore a CHF 1000 per persona assicurata. Tali acquisti devono essere effettuati entro due giorni lavorativi dal verificarsi del sinistro.
- j) Helpline per sostegno psicosociale:** se, in seguito a un sinistro, una persona assicurata necessita di un sostegno in relazione al suo stato di salute fisica o psichica, il personale specializzato presterà assistenza oppure indirizzerà la persona interessata verso uno specialista. La prestazione è limitata a cinque chiamate per anno e assicurato. Il servizio è disponibile al numero di telefono: **+41 43 843 11 42**

Non sono assicurati:

spese mediche.

Info Line

Europ Assistance fornisce consulenza e informazioni sui temi seguenti:

a) Info Line «Travel Care» (prima del viaggio)

- Vaccini e documenti di viaggio occorrenti
- Formalità al confine, valuta e cambio, situazione politica attuale
- Malattie contagiose, epidemie ed epizootie

b) Info Line «Animali» (per animali domestici)

- Lista di pensioni, rifugi, dog sitter e associazioni per la protezione degli animali e simili
- Lista di veterinari
- Lista di società specializzate nell'addestramento dei cani
- Consigli sulla nutrizione e l'igiene (pulizia, parassiti ecc.)
- Informazioni circa l'acquisto di un animale (allevatori, pedigree, prezzi ecc.)

Non sono assicurati:

spese conseguenti alle consulenze (ad es. vaccini fatti dietro raccomandazione).

Esclusioni generali

L'esclusioni riportate in Home Assistance si applicano in aggiunta a queste esclusioni generali.

Non sono assicurati:

- eventi già verificatisi al momento della conclusione del contratto di assicurazione;
- eventi legati a guerre, tumulti, rivoluzione, disordini interni o un'insurrezione, se l'assicurato vi ha partecipato attivamente;
- eventi legati a uno stato di ubriachezza o all'abuso di droghe o farmaci;
- eventi legati a un crimine o un delitto commesso intenzionalmente o tentato;
- costi di prestazioni regolamentari o contrattuali di servizi di sicurezza pubblica e vigili del fuoco, della polizia e di altri organismi tenuti legalmente a prestare assistenza;
- danni derivanti da prestazioni non erogate, incomplete o in ritardo per cause di forza maggiore o eventi quali guerre, instabilità politica, attentati terroristici, limitazioni della libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali e cambiamenti della struttura del nucleo atomico.

B Assicurazione responsabilità civile privata



B1 Aspetti generali

B1.1 Persone assicurate

Assicurazione individuale: se ha stipulato un'assicurazione individuale, sono assicurate le seguenti persone:

- Lei in quanto contraente;
- i Suoi figli minorenni che soggiornano temporaneamente presso di Lei;
- il personale domestico e gli aiuti casalinghi ausiliari, per i danni causati alla proprietà di terzi nello svolgimento delle loro mansioni (vedi B2, 14 Datore di lavoro);
- le altre persone da Lei assunte, se causano danni nello svolgimento del loro lavoro di amministrazione o manutenzione degli stabili assicurati (vedi B2, 5.2 Proprietario di casa);
- il proprietario del fondo, se Lei è proprietario di un edificio assicurato, ma non del fondo pertinente (diritto di superficie) (vedi B2, 5.2 Proprietario di casa).

Assicurazione familiare: se ha stipulato un'assicurazione familiare, sono assicurate anche le seguenti persone:

- il Suo partner convivente, indipendentemente dal fatto che siate sposati o meno;
- i Suoi figli, sia biologici che elettivi o in affidamento, di età fino a 26 anni, a condizione che non esercitino un'attività lucrativa e che non vivano in comunione domestica con Lei. Gli studenti e gli apprendisti non sono considerati persone esercitanti attività lucrativa, anche se percepiscono un reddito durante la formazione;

- tutte le persone per le quali Lei o il Suo partner convivente avete l'affidamento o la tutela, ad esempio i figli minorenni o gli adulti incapaci. L'assicurazione è valida anche se queste persone non vivono in comunione domestica con Lei;
- tutte le altre persone che vivono permanentemente in comunione domestica con Lei.

Altre persone sono assicurate soltanto se menzionate esplicitamente in una delle seguenti disposizioni. Per terzi si intendono le persone che non rientrano nella cerchia delle persone assicurate, salvo altrimenti stabilito esplicitamente nelle presenti condizioni generali.

B1.2 Copertura previdenziale: variazione della situazione familiare

Se la Sua situazione familiare cambia, ad esempio a seguito di matrimonio o di accoglimento di una persona, è Suo dovere comunicarcelo. Da parte nostra provvederemo ad adeguare il contratto per la nuova assicurazione familiare o individuale. La revisione del contratto decorre dalla data in cui varia la situazione familiare. A titolo preventivo, la nuova copertura assicurativa ha una durata di un anno dal momento del cambio della situazione. Qualora Lei non ci notifichi la nuova situazione familiare entro un anno, scaduto l'anno la copertura si estingue per le persone aggiunte alla famiglia. Se i Suoi figli maggiorenni escono dalla comunione domestica, restano assicurati per altri sei mesi.

B1.3 Esclusioni generali

Non sono assicurati:

- le pretese per danni che riguardano Lei stessa, una persona assicurata o qualsiasi altra persona convivente con voi, così come i danni alle cose che vi appartengono. Sono esclusi i danni a cose da parte del Suo personale domestico e degli aiuti casalinghi di cui al punto B1.1, Assicurazione individuale c e d;
 - le pretese in relazione alla Sua attività professionale principale (fatto salvo l'articolo B2, 15 Persona che esercita un'attività lucrativa indipendente) o all'attività di un'impresa o di un'azienda agricola;
 - le pretese per danni a cose su cui o con cui una persona assicurata lavora nell'esercizio della sua professione principale o secondaria o svolge qualsiasi altra attività remunerata;
 - le pretese per danni causati intenzionalmente da una persona assicurata;
 - le pretese per danni causati da una persona assicurata perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto;
 - le pretese per danni a cose che una persona assicurata ha rubato o di cui si è appropriata senza averne il diritto;
 - le pretese per promesse di responsabilità contrattuali eccedenti le prescrizioni legali;
 - le pretese per danni conseguenti al mancato adempimento di obblighi assicurativi previsti a norma di legge o di contratto;
 - la responsabilità civile in qualità di detentore o utilizzatore di
 - veicoli a motore, dei relativi rimorchi o veicoli trainati (fatto salvo l'art. B3.1, Utilizzatore di veicoli a motore di terzi);
 - aerei (fatto salvo l'art. B3.6, Detentore di aeromodelli);
 - natanti;se per tali veicoli la legge svizzera impone la stipulazione di un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
 - le pretese per danni a veicoli utilizzati o custoditi (fatti salvi i rimorchi, le roulotte e l'art. B3.1, Utilizzatore di veicoli a motore di terzi);
 - le pretese per danni dovuti all'usura o al graduale deterioramento ad esempio di pareti, soffitti o tappezzerie;
 - le pretese per danni il cui verificarsi era da attendersi con grande probabilità o era stato implicitamente ammesso;
 - le pretese per danni ad animali da sella e da tiro presi a noleggio o a prestito (fatto salvo l'art. B3.3, Locatario o prenditore a prestito di cavalli);
 - la responsabilità civile in qualità di proprietario d'opera (fatto salvo l'art. B2, 5.2 Proprietario di casa);
 - la responsabilità civile in qualità di committente della costruzione (fatto salvo l'art. B2, 5.5 Committente della costruzione);
-
- le pretese per danni cagionati da radiazioni ionizzanti o dall'impiego di raggi laser o maser;
 - le pretese per danni legati alla trasmissione di malattie contagiose, nonché a epidemie e pandemie;
 - le pretese per danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);
 - le spese per la prevenzione dei danni (fatte salve le spese di prevenzione dei danni di cui all'art. B1.5, Coperture e prestazioni assicurate);
 - le pretese per danni in relazione ad amianto, idrocarburi clorurati, clorofluorocarburi o ureaformaldeidi.

B1.4 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo per danni causati nel periodo di durata del contratto. Qualora Lei trasferisca il Suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue al termine dell'anno assicurativo corrispondente. In caso di danni ai sensi dell'art. B2, 15 Persona che esercita un'attività lucrativa indipendente, la validità dell'assicurazione è limitata a Europa, Turchia, Federazione Russa.

B1.5 Coperture e prestazioni assicurate

In caso di pretese avanzate contro di Lei o di altre persone assicurate in virtù di disposizioni sulla responsabilità civile, Le garantiamo copertura assicurativa nei casi seguenti.

- **Danni alle persone:** morte, ferimento o altri danni alla salute di terzi;
- **Danni alle cose:** distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi;
- **Danni patrimoniali:** danni finanziari imputabili ad un danno corporale o materiale assicurato;
- **Danni ad animali:** morte, ferimento o altri danni alla salute di animali appartenenti a terzi, nonché la loro perdita.

Spese: spese di prevenzione dei danni relativi a misure adeguate a prevenire un rischio, a carico di una persona assicurata. Ciò vale nel caso in cui si verifichi un evento imprevisto e sia imminente un sinistro assicurato.

La responsabilità civile privata protegge il Suo patrimonio da eventuali pretese da responsabilità civile legale avanzate da terzi. È valida per i suddetti danni causati nel corso della durata del contratto. Essa comprende:

- a)** il pagamento di pretese fondate;
- b)** la difesa contro pretese non fondate.

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

le spese per l'eliminazione di una situazione pericolosa (vedi F1.2.1 Obbligo di riduzione del danno) o le misure di prevenzione dei danni, adottate in seguito a cadute di neve o alla formazione di ghiaccio.

Quali prestazioni fornisce Generali?

1. Le nostre prestazioni, comprese tutte le prestazioni accessorie, quali ad esempio interessi del danno, spese legali, giudiziarie e di prevenzione dei danni, sono calcolate per ogni sinistro fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta.
2. Se più danni sono imputabili alla stessa causa, essi sono considerati come un solo sinistro, anche in presenza di più persone lese.

B2 Coperture di base

È assicurata la Sua responsabilità civile nella vita privata in qualità di:

1. **Persona privata**
2. **Capofamiglia:** l'assicurazione familiare copre i danni causati dai Suoi familiari o da persone sottoposte a curatela generale che vivono in comunione domestica con Lei. I terzi sono assicurati nell'ambito dell'assicurazione

responsabilità civile privata per i danni causati dai Suoi figli minorenni o da persone sottoposte a curatela generale che soggiornano temporaneamente presso tale persona.

- 3. Persone incapaci di discernimento:** sono assicurati i danni causati da bambini e adulti incapaci di discernimento che vivono in comunione domestica con Lei. La somma di assicurazione massima ammonta a CHF 100 000 per evento. Ciò vale anche nel caso in cui non sia stato violato l'obbligo di diligenza consistente nella sorveglianza. L'indennizzo viene erogato se, in base alle disposizioni legali, esisterebbe un obbligo di risarcimento se l'autore del danno fosse capace di discernimento.
- 4. Bambini in affidamento e bambini affidati per la giornata:** le pretese per danni causati a terzi da bambini in affidamento e bambini affidati per la giornata che si trovano temporaneamente presso di Lei.

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

le pretese del contraente stesso o di una persona assicurata.

- 5. Locatario o proprietario di stabili e locali:** la responsabilità civile privata si applica secondo la convenzione prevista in polizza.

5.1 Locatario di stabili e locali:

- a)** Sono assicurati i locatari di un appartamento, una camera, una casa unifamiliare o di un locale per il bricolage o come ripostiglio, purché tali locali siano abitati o utilizzati dagli stessi assicurati.
- b)** È assicurata anche la responsabilità civile per danni alla cosa presa in locazione e agli oggetti di arredo che ne fanno parte e vi sono installati. È altresì assicurata la responsabilità civile per i danni a parti di stabili, locali, impianti e arredi a uso comune. Ciò vale anche nel caso in cui in virtù del contratto di locazione Lei debba farsi carico di una quota dei danni, di cui non sia possibile identificare l'autore.
- c)** Se Lei costituisce una comunione domestica con più persone e solo uno degli inquilini ha stipulato un'assicurazione individuale, noi ci assumiamo esclusivamente la Sua quota in rapporto al numero degli abitanti.

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

i danni a beni mobili in affitto (mobilia).

5.2 Proprietario di casa:

- a)** Proprietario di un immobile abitato dalla persona stessa con non più di tre appartamenti (senza attività commerciale). Sono assicurati anche gli impianti, gli arredi, i terreni e le parti di strada privata che ne fanno parte.
- b)** Locatore di non più di tre camere, due appartamenti e/o di una casa unifamiliare per vacanze.
- c)** È coperta anche la responsabilità civile per danni cagionati da cisterne e recipienti analoghi, come pure da installazioni adibite allo sfruttamento del calore del sole, della terra e della falda freatica, a condizione che tali impianti servano esclusivamente lo stabile assicurato. Sono considerati danni cagionati da

cisterne quelli in relazione a impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose all'acqua o al suolo (ad es. carburanti e combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche). Lei ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione e a tenere in funzione a regola d'arte gli impianti di cisterne, a far eseguire tempestivamente le necessarie riparazioni e ad affidare la pulizia e la revisione di tutti gli impianti a specialisti.

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

le spese e i costi per ricerca di falle, lo svuotamento e il riempimento, nonché le riparazioni e le modifiche di impianti. Ciò si applica per analogia anche gli impianti che utilizzano il calore del sole, della terra o della falda freatica per il riscaldamento o la produzione di acqua calda.

5.3 Locatario o proprietario di un alloggio per vacanze:

sono assicurati i locatari o i proprietari di una casa unifamiliare per vacanze, di un appartamento per vacanze, di una roulotte o una casa mobile non immatricolata con posto di stazionamento fisso. Sono compresi nella copertura i danni all'oggetto affittato e ai relativi elementi di arredo e impianti di cisterne installati. Sono altresì inclusi nell'assicurazione i danni a cose mobili affittate (mobilia) in appartamenti per vacanza, camere d'albergo e pensioni.

5.4 Proprietario per piani o comproprietario: è assicurata soltanto la parte di indennizzo che supera la somma di garanzia dall'assicurazione di responsabilità civile stipulata dalla comunità dei proprietari per piani o dei comproprietari (assicurazione complementare). Se non esiste tale assicurazione, l'assicurazione di responsabilità civile non garantisce alcuna copertura.

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

la Sua quota di proprietà in caso di pretese da parte della comunità dei proprietari.

5.5 Committente della costruzione: sono assicurati i lavori di ristrutturazione e riparazione (esclusi i lavori di scavo e di fondamenta), purché non superino la somma di costruzione di CHF 100 000.

5.6 Proprietario, locatario o affittuario di terreni non edificati: i terreni senza scopo di lucro (ad es. giardino o orto).

- 6. Detentore di animali:** sono assicurati i detentori di cavalli, cani, gatti, pecore, capre e altri animali domestici comuni, nonché i detentori di apiari, purché gli animali non siano detenuti a scopo di lucro (fatto salvo l'art. B3.7, Detentore di animali selvatici). Sono parimenti assicurate le persone che si occupano temporaneamente e non a titolo professionale del Suo animale domestico e le loro pretese di risarcimento.

In assenza di responsabilità civile, sono coperti inoltre i seguenti danni (max. CHF 2000 per sinistro):

- i danni causati dai Suoi animali;
- i danni causati da un animale ad una persona che l'ha preso in custodia temporanea e non a titolo professionale.

- 7. Responsabile di oggetti affidati:** l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante da danni agli oggetti affidati:
- i danni a cose che una persona assicurata ha preso in consegna per utilizzarle, conservarle, trasportarle o per altri scopi. Ai locatari di stabili e locali si applica l'art. B2, 5.1;
 - i danni a cose con le quali o sulle quali Lei esercita od omette di esercitare un'attività.

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

- le pretese per danni a veicoli a motore, aerei e natanti (fatto salvo l'art. B3.1, Utilizzatore di veicoli a motore di terzi);
 - le pretese per danni a rimorchi e veicoli rimorchiati;
 - le pretese per danni a cavalli e alle selle, i finimenti o le vetture degli stessi (fatto salvo l'art. B3.3, Locatario o prenditore a prestito di cavalli);
 - le pretese avanzate in seguito a distruzione, deterioramento o perdita di oggetti preziosi o di valore (come gioielli, orologi, pellicce, oggetti d'arte, ecc. il cui valore di risarcimento al momento del sinistro è superiore a CHF 2000), oggetti da collezione, denaro contante, titoli, documenti, progetti, disegni tecnici, software e dati informatici;
 - le pretese per danni a cose sulle quali Lei esercita un'attività remunerata o che ha preso ai fini di un'attività o una funzione principale o accessoria;
 - i danni a cose acquisite in base a un contratto di locazione-vendita o a una riserva di proprietà (ad es. leasing).
- 8. Padrone di casa:** sono assicurati i danni alle cose di visitatori, anche se in virtù delle disposizioni legali Lei non è responsabile del sinistro.
- Nel quadro delle restanti condizioni contrattuali sono assicurati i danni a cose che i visitatori hanno indosso o con sé. Ciò vale purché il danno si sia verificato involontariamente a causa di una forza esterna, violenta e repentina. Le nostre prestazioni sono limitate a CHF 2000 per sinistro;
 - Si considerano visitatori le persone che hanno il permesso di soggiornare in camere, appartamenti o edifici (compresi i terreni circostanti) abitati dalla persona assicurata.

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3 Esclusioni generali):**

- gli artigiani, i fornitori e le altre persone presenti per svolgere un servizio o la propria attività professionale;
 - i locatari o sublocatari di camere, appartamenti o stabili delle persone assicurate;
 - tutte le persone assicurate (vedi B1.1, Persone assicurate).
- 9. Detentore e utilizzatore di biciclette, ciclomotori o altri veicoli ad essi assimilabili legalmente in relazione alla responsabilità civile:**
- i veicoli per i quali la legge non prevede un'assicurazione di responsabilità civile: sono assicurate le pretese per l'intero danno;

- i veicoli per i quali la legge prevede un'assicurazione di responsabilità civile: la copertura assicurativa è limitata alla parte d'indennizzo che eccede la somma di garanzia dell'assicurazione prescritta per legge (assicurazione complementare).

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

le pretese non sono assicurate se Lei non ha stipulato un'assicurazione prescritta per legge o se il conducente non è in possesso della licenza di condurre prescritta per legge.

- 10. Detentore e utilizzatore di natanti:** è assicurata la responsabilità civile del detentore e dell'utilizzatore di natanti senza azionamento meccanico, di barche a vela senza motore con una superficie velica non superiore a 15 m². Sono incluse nell'assicurazione anche le tavole da surf. Le barche a remi (comprese le canoe) dotate di azionamento elettrico di potenza complessiva non superiore a 500 watt si considerano imbarcazioni senza motore.
- 11. Sportivo:** lei è assicurato come sportivo tranne che per:
- la caccia e le manifestazioni venatorie (fatto salvo l'art. B3.5, Cacciatore);
 - lo sport professionale;
 - lo sport aereo (compresi il paracadutismo e il deltaplano);
 - il motorismo.
- In mancanza di responsabilità civile, versiamo inoltre un indennizzo pari a un massimo CHF 2000 per evento per danni materiali.
- 12. Persona appartenente all'esercito svizzero, alla protezione civile o al servizio pubblico antincendio e persone che prestano servizio civile**

**Non sono assicurati
(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):**

- le conseguenze dell'attività professionale;
- gli eventi bellici, i disordini civili e i tumulti;
- i danni al materiale di servizio.

- 13. Tiratore e possessore di armi:** lei è assicurato come tiratore e possessore di armi tranne che per:
- la caccia, la sorveglianza e la tutela della caccia;
 - le manifestazioni venatorie (fatto salvo l'art. B3.5, Cacciatore).
- 14. Datore di lavoro:** sono assicurati i danni cagionati dal Suo personale domestico privato (compresi gli aiuti) durante lo svolgimento della propria attività nella Sua economia domestica, inclusi i danni causati da altre persone, legate a Lei da un contratto, nello svolgimento della loro attività di amministrazione, sorveglianza e manutenzione degli edifici assicurati (vedi B2, 5.2 Proprietario di casa).
- 15. Persona che esercita un'attività lucrativa indipendente:** sono assicurati i danni derivanti dalle attività professionali indipendenti e dai locali utilizzati a tale scopo. Sono coperte le seguenti attività fino a un fatturato annuo pari a CHF 25 000: madre e padre diurno, babysitter, gestore di asilo nido, asilo e scuola per l'infanzia, insegnante, attore, scrittore, musicista,

istruttore di sport, maestro di sci, ricercatore di cristalli, parrucchiere, fotografo, estetista (esclusi i trattamenti laser e il trucco permanente), gestore di salone di manicure, pedicure e cura delle unghie, addetto alle pulizie in economie domestiche private.

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

- le attività a rischio in base alla legge federale e all'ordinanza sull'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio;
- le pretese per danni a cose che Le sono state consegnate per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate o per altri scopi;
- Superato il fatturato annuo di CHF 25000, la presente assicurazione non Le fornisce alcuna copertura.

Nota: in caso di sinistro la persona assicurata deve poter dimostrare l'effettivo fatturato, ad esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

16. Passeggero di veicoli a motore di terzi:

l'assicurazione comprende le pretese avanzate contro le persone assicurate nella loro qualità di passeggeri o di accompagnatori, prescritti per legge, di un allievo conducente.

- a) La responsabilità civile legale delle persone assicurate è compresa, purché la responsabilità non sia coperta dall'assicurazione responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro.
- b) Il risarcimento del sovrappremio, risultante dalla retrocessione effettiva, nel sistema dei gradi di premio dell'assicurazione di responsabilità civile del veicolo (perdita del bonus), è assicurato. Esso ammonta tuttavia al massimo al 200% del premio lordo annuo. Il risarcimento del sovrappremio decade se rimborsiamo le prestazioni di sinistro per il veicolo a motore all'assicuratore di responsabilità civile.
- c) Le pretese derivanti da danni causati da una persona assicurata in qualità di passeggero a un veicolo a motore di terzi da essa utilizzato sono assicurate. Se i danni sono già stati indennizzati da un'assicurazione casco, rimborsiamo solo l'eventuale franchigia e l'eventuale sovrappremio risultante dalla retrocessione (perdita di bonus).

B3 Coperture complementari

B3.1 Utilizzatore di veicoli a motore di terzi

L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utilizzatore di autovetture e furgoni di peso totale fino a 3,5 t, dei relativi rimorchi e di motociclette. È assicurata la responsabilità civile in caso di utilizzo non regolare dei suddetti veicoli a motore, per un massimo di 21 giorni, consecutivi e non, per anno civile.

- a) Sono assicurate le pretese nei confronti di una persona assicurata in qualità di conducente di veicoli a motore di terzi. Questo a condizione che la responsabilità civile non sia già assicurata dall'assicurazione di responsabilità civile stipulata per il veicolo in questione e in vigore al momento del sinistro.
- b) È assicurato il risarcimento del sovrappremio risultante dalla retrocessione dell'assicurazione di responsabilità

civile nel sistema di gradi dei premi (perdita del bonus). Esso ammonta tuttavia al massimo al 200% del premio lordo annuo. Non accordiamo alcun indennizzo per il sovrappremio, se rimborsiamo le prestazioni di sinistro all'assicuratore del veicolo. La perdita di bonus viene calcolata secondo la seguente base: numero di anni d'assicurazione necessari a partire dal verificarsi del sinistro per raggiungere nuovamente il grado di premio anteriore all'incidente. È condizione necessaria che in questo periodo il bonus non venga ridotto a seguito di un ulteriore sinistro e che non vengano modificati né il premio né il sistema di bonus. Sono altresì coperte le franchigie fino a CHF 1000.

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

le franchigie se il conducente del veicolo non è in possesso di una licenza di condurre svizzera definitiva.

- c) Sono assicurati i danni da collisione arrecati al veicolo utilizzato stesso. Per danni da collisione si intendono i danneggiamenti risultanti dall'azione repentina, involontaria e violenta di una forza esterna.
- d) Se per il veicolo in questione esiste un'assicurazione casco, paghiamo solo la franchigia contrattuale dell'assicurazione casco, nonché il sovrappremio (perdita del bonus) derivante dalla retrocessione. Tale indennizzo viene erogato fino al raggiungimento del grado di premio in vigore prima del sinistro. Eventuali altri sinistri o modifiche del premio o dei gradi di premio non vengono considerati. In luogo dell'indennizzo per il sovrappremio, possiamo rimborsare le prestazioni di sinistro all'assicuratore casco.

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

- i danni ai veicoli noleggiati e a quelli utilizzati regolarmente o a scopi lucrativi;
- i danni ai veicoli che Le sono stati affidati:
 - in relazione a un'attività principale o accessoria;
 - dal suo datore di lavoro o committente;
 - da un'altra persona assicurata secondo B1.1, Persone assicurate;
- i danni a un veicolo scambiato per utilizzarlo in luogo del proprio;
- le pretese risultanti dall'utilizzo di un veicolo in violazione di prescrizioni legali o delle autorità o per lo svolgimento di corse illecite;
- le pretese risultanti da incidenti verificatisi durante gare di velocità, sia su pista che su percorsi utilizzati per lo svolgimento di gare, nonché in corse di allenamento, competizioni fuori strada o corsi di guida. Eccezione: sono assicurate le pretese derivanti da incidenti verificatisi in Svizzera durante corsi di guida prescritti dalla legge e impartiti da istruttori autorizzati;
- l'utilizzo regolare (più di 21 giorni, consecutivi e non, per anno civile);
- le roulotte e i veicoli spinti o trainati.

B3.2 Rinuncia alla riduzione dell'indennità in caso di negligenza grave

Rinunciamo a invocare l'art. 14 della LCA e a ridurre le prestazioni quando il sinistro è la conseguenza di una negligenza grave. Ciò non vale se Lei ha causato il danno sotto l'influenza di alcool o droghe o in seguito all'abuso di farmaci.

B3.3 Locatario o prenditore a prestito di cavalli

Sono assicurati i danni accidentali (morte, deprezzamento, spese veterinarie e perdita di guadagno in seguito all'immobilizzazione temporanea) subiti da cavalli presi in affitto, in prestito, detenuti temporaneamente o cavalcati su incarico, come pure i danni alle selle, ai finimenti o alle vetture.

- a) Le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione concordata appositamente per ogni sinistro per questa copertura.
- b) La copertura si estende anche alle prove interne nell'ambito di corsi o scuole di equitazione, ai concorsi ippici e alle corse, compresi gli allenamenti.

B3.4 Detentore o proprietario di cavalli da corsa senza una propria scuderia

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

- le pretese per danni ai cavalli stessi;
- le pretese per danni al paesaggio e alle coltivazioni;
- le pretese per danni subiti da altri concorrenti durante la partecipazione a manifestazioni sportive equestre e ai relativi allenamenti.

B3.5 Cacciatore

L'assicurazione comprende la responsabilità civile legale delle persone designate nominativamente nella polizza, in qualità di cacciatori, affittuari di una riserva di caccia, cacciatori armati invitati, guardiacaccia, assistente di caccia, capocaccia, partecipanti a manifestazioni sportive venatorie e sorveglianti della selvaggina. Come somma di assicurazione minima si applica la somma di garanzia prescritta dalla legge, se è superiore alla somma di garanzia concordata contrattualmente.

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

- le pretese per danni alla selvaggina e alle coltivazioni;
- i danni derivanti dalla violazione di prescrizioni legali o delle autorità riguardanti la caccia e la protezione della selvaggina.

B3.6 Detentori di droni e di aeromodelli

È assicurata la responsabilità civile legale delle persone designate nominativamente nella polizza in qualità di detentori e gestori di droni e di aeromodelli di peso compreso tra 0,5 e 30 kg ai sensi dell'Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) del 24 novembre 1994.

Non sono assicurati

(in aggiunta a B1.3, Esclusioni generali):

- le pretese per danni a droni e aeromodelli e ai materiali utilizzati per il loro funzionamento;
- le pretese per danni risultanti dalla mancata osservanza di restrizioni di volo legali o delle autorità;
- le pretese per danni in caso di utilizzo di droni e aeromodelli senza i permessi e le autorizzazioni prescritti.

B3.7 Detentore di animali selvatici

Si considerano animali selvatici tutti quelli che non rientrano nella categoria degli animali domestici (vedi B2, 6 Detentore di animali), tra cui ad esempio belve o rettili.



C Assicurazione bicicletta

C1 Aspetti generali

C1.1 Cose assicurate

Sono assicurate le biciclette, i veicoli giuridicamente assimilati alle biciclette, i cicli elettrici con pedalata assistita fino a 45 km/h e i ciclomotori (vedi art. 18 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali) appartenenti a Lei in qualità di contraente o a persone che vivono in comunione domestica con Lei.

C1.2 Persone assicurate

Sono assicurati il conducente, i passeggeri autorizzati e i bambini fino a sette anni su un seggiolino omologato e fissato alla bicicletta (vedi art. 63 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale). Oltre a Lei in qualità di contraente sono altresì assicurate esclusivamente le persone che vivono in comunione domestica con Lei.

C1.3 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida a condizione che il conducente utilizzi la bicicletta in Europa (compresa la Turchia), nonché negli Stati extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo e negli Stati insulari del Mediterraneo. Nell'ambito della protezione giuridica la copertura è valida in tutto il mondo se nel relativo paese è garantito un procedimento fondato dello stato di diritto e se il foro competente si trova in tale paese.

C2 Rischi assicurati

1) Collisione

Definizione

Per collisione si intendono la caduta del conducente e l'urto della bicicletta guidata con un altro utente della strada o l'urto contro un ostacolo.

- a) **Casco collisione per bicicletta:** ci assumiamo le spese per la riparazione e/o la sostituzione dei pezzi danneggiati della Sua bicicletta. Qualora, a causa di un evento assicurato, vengano danneggiati o distrutti oggetti personali, quali ad esempio indumenti o il casco, sono assicurati anch'essi fino a un massimo di CHF 1000.
- b) **Decesso:** in caso di decesso del conducente assicurato o del passeggero della bicicletta a seguito di collisione, rimborsiamo agli eredi legittimi un importo complessivo di CHF 5000.
- c) **Assunzione della franchigia:** qualora la bicicletta venga rubata e Lei abbia stipulato una copertura contro il furto nell'assicurazione mobiliare domestica, Generali paga la franchigia della copertura contro il furto fino a un importo pari a CHF 500. Se non ha un'assicurazione mobiliare domestica, non Le corrisponderemo alcuna prestazione.
- d) **Copertura di protezione giuridica:** le prestazioni di protezione giuridica sono disciplinate dalle Disposizioni comuni all'art. 16, Prestazioni assicurate. Fortuna corrisponde prestazioni fino a un importo complessivo pari a massimo CHF 50000 per ogni caso giuridico assicurato.
- **Diritto al risarcimento dei danni:** rivendicazione di diritti legali ed extracontrattuali nell'ambito della responsabilità civile per gli incidenti stradali.

- **Diritto penale:** difesa in un procedimento penale nei confronti della persona assicurata per l'accusa di violazione colposa di norme giuridiche.
- **Diritto delle assicurazioni:** controversie con istituti assicurativi svizzeri di diritto pubblico o privato (incluse casse pensioni e casse malattia) a cui la persona assicurata è affiliata o presso cui è assicurata.

Non sono assicurati

(in aggiunta alle Disposizioni comuni, art. 17):

- le questioni non riportate all'art. C2 d, Copertura di protezione giuridica dell'assicurazione bicicletta;
- le controversie contro Generali, Fortuna, i relativi collaboratori o le persone incaricate di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- la difesa degli interessi della persona che ha partecipato a risse e colluttazioni;
- le controversie relative a catastrofi naturali;
- le controversie tra membri della stessa famiglia e persone assicurate con la medesima polizza;
- la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi;
- i procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie internazionali o sopranazionali.

2) Furto della bicicletta

Rischi assicurati: l'assicurazione è valida se la bicicletta assicurata risulta smarrita, distrutta o danneggiata a seguito di furto, furto d'uso, defraudamento, rapina compiuti o tentati. In tal caso Generali paga l'importo per la sostituzione delle parti rubate della bicicletta o dell'intera bicicletta.

Non sono assicurati:

appropriazione indebita della bicicletta.

3) Assistance biciclette

L'assistenza per biciclette comprende servizi in caso di panne, infortuni o furto della bicicletta.

Definizioni

Per panne si intende qualsiasi difetto del materiale, di natura meccanica, elettrica o elettronica, che comporti l'immobilizzo della bicicletta nel luogo in cui si è verificato. Richiede un intervento di riparazione o il traino in un'officina per effettuare le riparazioni necessarie. Si considerano panne anche la perdita della chiave del lucchetto o la foratura di una gomma.

Per infortunio si intende qualsiasi collisione, caduta, urto contro corpi fissi o mobili e l'uscita di strada che provochi l'immobilizzo della bicicletta nel luogo dell'infortunio o renda impossibile per il conducente il proseguimento del viaggio.

In caso di furto, per Europ Assistance la bicicletta si intende rubata dal momento in cui Lei in qualità di persona assicurata presenta una denuncia alle autorità competenti e ne trasmette una copia a Europ Assistance. In caso di tentato furto, Europ Assistance presta assistenza se la bicicletta non è più idonea alla guida.

Copertura e prestazione

Le prestazioni assicurate sono organizzate, fornite e finanziate da Europ Assistance, ad eccezione delle prestazioni non assicurate o limitate ad un importo massimo indicate qui sotto. Nessuna copertura è prevista per le misure non ordinate da Europ Assistance.

Non sono assicurati:

- le azioni di richiamo di prodotti;
- l'installazione di accessori;
- la manutenzione.

Prestazioni di assistenza supplementari:

- a) Intervento di riparazione/servizio di traino:** in caso di panne, infortunio o di perdita della chiave del lucchetto, Europ Assistance presta assistenza con un intervento di riparazione o il traino della bicicletta in un'officina. La prestazione di assistenza è limitata a due casi per anno civile e a un importo massimo di CHF 500 per caso. All'occorrenza Europ Assistance organizza anche il trasporto della bicicletta e del suo proprietario con i mezzi di trasporto pubblico. L'intervento di riparazione è possibile solo su strade e sentieri accessibili con i veicoli di soccorso e aperti alla circolazione.
- b) Attesa delle riparazioni:** se deve attendere il termine dei lavori di riparazione, Europ Assistance Le versa un contributo per le spese d'albergo. Sono coperte al massimo due notti (camera e prima colazione) per un importo di CHF 150 per caso e persona assicurata. Ciò vale anche per le persone che vivono in comunione domestica con Lei. L'importo massimo è pari a CHF 500 per caso. Tale prestazione di assistenza non è cumulabile con le prestazioni «proseguimento del viaggio» o «recupero della bicicletta».
- c) Proseguimento del viaggio:** se non ha la possibilità di aspettare sul posto la fine dei lavori di riparazione oppure se la bicicletta è stata rubata o distrutta, Europ Assistance fa in modo che Lei e le persone che vivono in comunione domestica con Lei possiate proseguire il viaggio fino alla destinazione o rientrare al domicilio in Svizzera. Europ Assistance organizza i seguenti mezzi di trasporto e ne paga le spese: treno (1a classe), taxi, volo in classe economy (se il viaggio in treno dura più di 7 ore) o bicicletta a noleggio. La scelta del mezzo di trasporto spetta a Europ Assistance. L'importo massimo coperto per il proseguimento del viaggio è di CHF 500 per caso. Questa prestazione di assistenza non è cumulabile con la prestazione «attesa delle riparazioni».
- d) Recupero della bicicletta:** al termine dei lavori di riparazione o se la bicicletta rubata viene ritrovata in condizioni tali da poter essere utilizzata, Europ Assistance mette a disposizione Sua o di una persona a Sua scelta le seguenti possibilità di trasporto per il recupero della bicicletta: treno (1a classe), taxi, volo in classe economy (se il viaggio in treno dura più di 7 ore). L'importo massimo coperto per il recupero del veicolo è di CHF 500 per caso. Questa prestazione di assistenza non è cumulabile con la prestazione «attesa delle riparazioni».

e) Viaggio di ritorno: in caso di infortunio oppure se, per ragioni mediche, si trova improvvisamente nell'impossibilità di proseguire il viaggio con la bicicletta, Europ Assistance rimborsa le spese di ritorno per Lei, per le persone autorizzate che viaggiano con Lei e per la bicicletta. In caso di problemi medici è necessario un certificato.

Il ritorno al domicilio si effettua per la via più diretta con uno dei seguenti mezzi di trasporto: treno (1a classe), taxi, volo in classe economy (se il viaggio in treno dura più di sette ore). Europ Assistance sceglie il mezzo di trasporto e per il viaggio di ritorno rimborsa la seguente cifra massima per caso ed evento:

- ritorno dalla Svizzera: CHF 200
- ritorno dall'estero: CHF 500

Trasporto di malati/feriti: in caso di infortunio oppure se, per ragioni mediche, Lei si trova improvvisamente nell'impossibilità di proseguire il viaggio con la bicicletta, Europ Assistance organizza il trasferimento nel più vicino ospedale per Lei e per le persone che viaggiano con Lei. In caso di ricovero in ospedale all'estero a seguito di un infortunio, Europ Assistance Le accorda un anticipo delle spese fino a CHF 5000 che dovrà successivamente restituire.

Info Line viaggi: Europ Assistance Le fornisce informazioni sui seguenti temi:

- vaccini e documenti di viaggio occorrenti;
- formalità di ingresso e doganali;
- valute correnti e tassi di cambio;
- situazione politica attuale;
- malattie contagiose, epidemie o epizoozie.

Non sono assicurati:

- gli eventi verificatisi presso il domicilio dell'assicurato;
- le conseguenze dell'immobilizzo della bicicletta per effettuare lavori di manutenzione;
- i guasti ripetitivi causati dalla mancata riparazione della bicicletta dopo il primo intervento di Europ Assistance;
- le spese di riparazione e i ricambi per la bicicletta;
- le spese mediche;
- le spese per pasti e bevande e le spese telefoniche;
- Il furto di bagagli, di oggetti correlati o fissati alla bicicletta e di relativi accessori;
- la ricerca e le spese di noleggio di una bicicletta sostitutiva;
- gli eventi in Paesi o territori per cui al momento della partenza erano state emanate restrizioni di viaggio da parte di organi ufficiali svizzeri. Se le suddette autorità emanano restrizioni di viaggio per un Paese o un territorio durante la permanenza dell'assicurato in quel Paese o territorio, la copertura assicurativa è mantenuta fino a sette giorni dalla pubblicazione di tali restrizioni;
- le prestazioni omesse a seguito di mancata o ritardata consegna di documenti amministrativi;
- le spese di trasporto della persona malata.

Esclusioni generali

I seguenti rischi non sono assicurati. L'esclusione si applica a tutte le assicurazioni parziali rientranti nell'assicurazione bicicletta.

Non sono assicurati:

- i danni o le controversie derivanti dall'uso della bicicletta da parte di una persona non autorizzata oppure per corse, rally e competizioni simili;
- le spese di riparazione dovute a una causa non menzionata al punto C2 (rischi assicurati) e a condizione che non si possa stabilire una connessione con il furto nel caso del danno, così come nel caso del danno doloso;
- i danni o le controversie insorti mentre Lei commette intenzionalmente un crimine, un delitto, un relativo tentativo o una violazione;
- i danni e i mancati adempimenti di prestazioni a seguito di guerra, instabilità politica (ad es. rivoluzione), disordini interni (ad es. tumulti e sommosse) e le misure adottate per contrastare tali eventi, atto terroristico, restrizioni alla libera circolazione delle persone e delle merci, violazioni della neutralità, epidemia, pandemia, eruzione vulcanica, terremoto, frana, scoscendimento, valanga, tempesta, ciclone, inondazione, piena, fissione nucleare o a seguito di altre cause di forza maggiore nonché i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni legati a tali cause

- e inoltre in caso di eruzione vulcanica o di cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se Lei non dimostra che non sussiste alcuna relazione tra i danni e questi eventi;
- i danni o le controversie se al momento dell'evento il conducente presentava una concentrazione di alcol nel sangue pari ad almeno l'1,5‰ o aveva assunto altre sostanze che ne avevano compromesso l'idoneità alla guida;
- le controversie se il viaggio non è consentito legalmente, il conducente non è autorizzato a usare la bicicletta o guida senza targhe valide o senza la copertura assicurativa prescritta per legge;
- i danni occorsi prima della validità dell'assicurazione;
- i danni puramente estetici (ad es. graffi) che non pregiudicano la capacità di funzionamento della bicicletta;
- le pretese coperte da un altro contratto di assicurazione o da un altro prestatore di servizi (sussidiarietà). In tal caso il nostro indennizzo è limitato alla parte non coperta dall'altro assicuratore o prestatore di servizi (assicurazione complementare).



D Assicurazione cyber

D1 Aspetti generali

D1.1 Persone assicurate

Assicurazione individuale: se ha stipulato un'assicurazione individuale, è assicurato Lei quale contraente. L'assicurazione copre inoltre i Suoi figli minorenni, che soggiornano temporaneamente presso di Lei, ma non vivono in comunione domestica con Lei.

Assicurazione familiare: se ha stipulato un'assicurazione familiare, sono assicurate anche le seguenti persone:

- il Suo partner convivente, indipendentemente dal fatto che siate sposati o meno;
- i Suoi figli, sia biologici che elettivi o in affidamento, di età fino a 26 anni, a condizione che non esercitino un'attività lucrativa, anche se non vivono in comunione domestica con Lei. Gli studenti e gli apprendisti non sono considerati persone esercitanti attività lucrativa, anche se percepiscono un reddito durante la formazione;
- tutte le persone per le quali Lei o il Suo partner convivente avete l'affidamento o la tutela, ad esempio i figli minorenni o gli adulti incapaci. L'assicurazione è valida anche se queste persone non vivono in comunione domestica con Lei;
- tutte le altre persone che vivono permanentemente in comunione domestica con Lei.

D1.2 Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa per eventuali danni finanziari e spese per il ripristino di dati si estende a tutto il mondo, fatta eccezione per l'abuso di carte di credito. La copertura assicurativa è limitata a conti e carte aperte ovvero emessi da istituti finanziari con sede in Svizzera, Liechtenstein, Unione Euro-

pea, Norvegia e Islanda. Nell'ambito della protezione giuridica la copertura è valida in tutto il mondo se nel relativo paese è garantito un procedimento in fondato dello stato di diritto e se il foro competente si trova in tale paese.

D2 Rischi assicurati

I seguenti rischi sono assicurati se riportati nella polizza. Si applica la somma di assicurazione rispettivamente concordata.

- Danni patrimoniali:** danni patrimoniali da Lei subiti utilizzando Internet, la cui origine sia un'azione fraudolenta commessa da terzi. Sono assicurati i rischi riportati di seguito.
 - **Abuso di dati di carte di credito:** ci assumiamo i danni patrimoniali cagionati dall'abuso di dati della carta di credito o di pagamento, che una terza persona ha commesso per effettuare pagamenti su Internet. Se al momento della consegna Lei ha accettato la merce ordinata in maniera abusiva, la copertura assicurativa sussiste solo se ci trasferisce la proprietà della merce.
 - **Abuso di autenticazioni personali:** ci assumiamo i danni patrimoniali cagionati dall'abuso dei Suoi dati di accesso ad account cliente, che una terza persona ha commesso per acquistare merci e servizi da vari fornitori su Internet (furto d'identità). Se al momento della consegna Lei ha accettato la merce ordinata in maniera abusiva, la copertura assicurativa sussiste solo se ci trasferisce la proprietà della merce.
- Spese di ripristino dei dati:** ci assumiamo le spese per il ripristino dei dati danneggiati o andati persi sui supporti di memoria digitali in possesso di una persona assicurata e utilizzati a scopi privati. Sono assicurati i seguenti danni:

- difetto tecnico del supporto di memoria digitale;
- repentino e impreveduto danneggiamento fisico del supporto di memoria digitale;
- errori del software, virus informatici e software dannoso (malware);
- danni causati da errori di utilizzo.

Non sono assicurati:

sue pretese nel caso in cui non sia possibile ripristinare i dati.

c) Protezione giuridica nell'ambito del diritto relativo

all'uso di Internet: le prestazioni di protezione giuridica sono disciplinate dalla Disposizioni comuni all'art. 16, Prestazioni assicurate. Fortuna corrisponde prestazioni fino a un importo complessivo pari a massimo CHF 10 000 per ogni caso giuridico assicurato. Sono assicurati i seguenti ambiti.

- **Cyber crime:** rivendicazione di richieste di risarcimento danni in caso di:
 - uso illecito dei dati di autenticazione personali (ad es. codici di identificazione) con finalità fraudolente in Internet;
 - uso illecito dei dati di carte di credito per l'acquisto di beni e servizi in Internet.
- **Cyber mobbing:** in caso di violazione della personalità della persona assicurata per mobbing, offesa, diffamazione o calunnia, compiute tramite media elettronici e riconoscibili da parte di terzi, Fortuna si impegna a:
 - inviare la diffida ad astenersi da attacchi lesivi della personalità sotto comminatoria di conseguenze giuridiche;
 - rivendicare eventuali richieste di risarcimento danni;
 - emanare ordini di cancellazione o modifica di dati lesivi della personalità.
- **Diritto contrattuale relativo all'uso di Internet:** è assicurata la tutela degli interessi legali in controversie risultanti dal contratto di acquisto o di vendita stipulato in Internet.
- **Domini Internet:** sono assicurate le controversie relative a domini registrati in Svizzera.

Non sono assicurati (in aggiunta alle Disposizioni comuni, art. 17):

- le questioni non riportate in D2 c, Protezione giuridica nell'ambito del diritto relativo all'uso di Internet;
- le controversie contro Generali, Fortuna, i relativi collaboratori o le persone incaricate di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- le controversie relative a un'attività lucrativa indipendente accessoria o principale;
- le controversie derivanti da contratti aventi per oggetto immobili nonché la proprietà di fondi o pegni immobiliari nonché da contratti di appalto, quando è richiesto un permesso delle autorità per singoli lavori o per l'intero intervento;
- le controversie derivanti da negozi giuridici nel settore finanziario nonché con oggetti d'arte e investimenti di qualsiasi genere;

- le controversie che rientrano nel diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (LEF) o relative al semplice incasso di crediti;
- le controversie sorte in connessione a negozi giuridici relativi a mezzi di trasporto motorizzati;
- le controversie in relazione a eventi riconducibili a un reato commesso intenzionalmente e imputato alla persona assicurata;
- le controversie tra membri della stessa famiglia e persone assicurate con la medesima polizza.
- la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi;
- le controversie con valore litigioso superiore a CHF 50 000;
- i procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie internazionali o sopranazionali.

Esclusioni generali

I seguenti rischi non sono assicurati. L'esclusione si applica a tutte le assicurazioni parziali rientranti nell'assicurazione cyber.

Non sono assicurati:

- i danni conseguenti a comportamenti fraudolenti o negligenti da parte Sua o di altra persona assicurata;
- i danni causati intenzionalmente da Lei o da un'altra persona assicurata;
- i danni conseguenti al furto dei Suoi dati dal cloud;
- i danni conseguenti a compromissioni del Suo e-banking;
- i danni conseguenti all'accesso fraudolento di terzi al Suo e-banking;
- i danni al Suo hardware;
- le pretese coperte da un altro contratto di assicurazione (sussidiarietà). In tal caso il nostro indennizzo è limitato alla parte non coperta dall'altra assicurazione (assicurazione complementare);
- i danni occorsi prima della validità dell'assicurazione;
- i danni o le controversie in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, epidemia, pandemia, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e misure prese contro di essi come pure in caso di eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica, se Lei non dimostra che non sussiste alcuna relazione tra essi e questi eventi;
- le spese sotto forma di riscatto o altre pretese, non rientranti tra le spese per l'acquisto di mezzi tecnici per il recupero dei dati;
- i dati conseguenti a lesioni o pregiudizi per la salute o decesso a danno Suo o di terzi.



E Assicurazione animali domestici

E1 Aspetti generali

L'assicurazione animali domestici assume le spese mediche veterinarie in caso di infortunio e malattia di cani e gatti. Per tutte le varianti di prodotti si applicano le prestazioni di base. In aggiunta può stipulare prestazioni assicurative per malattie ereditarie, malattie congenite, nonché decesso, perdita o ricerca dell'animale fino alla copertura massima annuale indicata nella polizza. Tali prestazioni sono erogate da Epona. Può altresì stipulare una polizza PET Assistance fornita da Europ Assistance.

Alle tabelle a pagina 27 e 28 trova una panoramica delle prestazioni e limitazioni.

E1.1 Animale assicurato

Sono assicurati i cani e gatti menzionati nella polizza. L'assicurazione può essere stipulata dai tre mesi ai cinque anni d'età dell'animale.

È necessario osservare quanto segue:

- tutti i documenti di viaggio necessari sono disponibili;
- l'animale è stato sottoposto alle vaccinazioni prescritte per legge ed è in regola con tutti i requisiti delle autorità svizzere;
- il proprietario dell'animale si attiene a tutte le normative e le leggi in vigore nel Paese in cui si trova l'animale.

E1.2 Validità temporale e territoriale

Validità temporale: a decorrere dall'inizio del contratto, si applicano, in funzione della copertura, i seguenti periodi di attesa, durante i quali le prestazioni non sono ancora assicurate.

- Infortunio: nessuno
- Malattia acuta: 1 mese
- Malattia cronica: 6 mesi
- Malattia ereditaria e/o congenita: 12 mesi
- PET Assistance: nessuno

Validità territoriale: la copertura assicurativa è valida per le spese sostenute in Svizzera e nel resto del mondo, a condizione che la permanenza dell'animale fuori dal domicilio svizzero dell'assicurato non duri più di sei mesi (ad eccezione della PET Assistance).

Salvo altrimenti previsto, l'assicurazione è valida in tutto il mondo. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Paesi o i territori per i quali le autorità svizzere, al momento della prenotazione, hanno emesso una restrizione di viaggio. Se le autorità sconsigliano i viaggi in un determinato Paese o territorio mentre l'assicurato vi si trova, l'assicurazione resta valida fino a sette giorni dall'emissione della restrizione, a condizione che l'assicurato non abbia parte attiva agli eventi oggetto della restrizione.

E2 Rischi assicurati

Definizioni

È considerato infortunio qualsiasi evento dannoso, accertato da un veterinario, provocato improvvisamente e involontariamente al corpo dell'animale da una causa straordinaria ed esterna che ne mette a repentaglio la salute o ne provoca la morte.

Si considera malattia qualsiasi danno alla salute fisica, accertato da un medico veterinario, che richieda un trattamento. La castrazione o la sterilizzazione preventiva, la gravidanza e il parto non sono considerati malattie. Una malattia cronica deve essere considerata tale dalla medicina veterinaria.

Per malattia ereditaria e/o congenita si intendono le malattie trasmesse da almeno un ascendente e pertanto preesistenti al concepimento. La malattia ereditata e/o congenita può comparire alla nascita dell'animale o successivamente.

a) Prestazioni di base

Sono assicurate le seguenti spese veterinarie:

1. radiografie e diagnostica per immagini (ad es. risonanza magnetica, ecografia);
2. interventi chirurgici;
3. trattamenti farmacologici;
4. trattamenti omeopatici;
5. soggiorni in una clinica veterinaria prescritti per il trattamento di una determinata patologia;
6. spese di trasporto in caso di urgenza;
7. eutanasia in casi giustificati per evitare un'inutile sofferenza dell'animale e misure di prolungamento artificiale della vita;
8. fisioterapia, idroterapia, osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia e biorisonanza;
9. vaccinazioni (partecipazione ai costi).

b) Prestazioni supplementari

Malattie ereditarie e/o congenite

1. le spese mediche veterinarie;
2. alimenti dietetici e integratori alimentari prescritti da un veterinario per uso non profilattico fino al 20% dell'importo della fattura;
3. psicoterapia e trattamento di disturbi comportamentali eseguiti da un veterinario a un importo massimo di CHF 200 all'anno.

Decesso/perdita/ricerca

1. Indennizzo unico in caso di decesso dell'animale a causa di malattia e/o infortunio. In caso di malattia, l'età massima dell'animale è fissata a otto anni mentre non esistono limiti di età per gli infortuni.
2. Indennizzo unico in caso di perdita (ossia smarrimento o furto) dell'animale. Il periodo di attesa fino al pagamento della prestazione di assicurazione ammonta a 60 giorni dall'avviso di ricerca. La copertura assicurativa si applica esclusivamente a una perdita in Svizzera. Qualora, trascorso il periodo di 60 giorni, l'animale

venga ritrovato, l'indennizzo deve essere restituito a Epona. In caso di perdita, i costi di ricerca dell'animale vengono pagati una volta per anno d'assicurazione e animale. La prestazione è valida solo in Svizzera.

Non sono assicurati:

- gli onorari di veterinari relativi a visite per il ricovero dell'animale, visite del veterinario se l'animale non è malato e non ha subito un infortunio;
- le spese per l'emissione di attestati veterinari in caso di sinistro, per l'impianto di microchip, i tatuaggi, la riabilitazione e i soggiorni in clinica per trattamenti veterinari non strettamente necessari, le spese postali e di fatturazione;
- le malattie o gli infortuni e le relative conseguenze, verificatisi o accertati prima della stipulazione del contratto o la cui causa rientra nel periodo di attesa previsto al punto E1.2, Validità temporale e territoriale;
- gli interventi chirurgici a fini cosmetici, le cure dentali preventive, la rimozione del tartaro e qualsiasi intervento correttivo finalizzato a ridurre o eliminare i difetti (denti, orecchie, coda ecc.);
- le conseguenze di malattie infettive nel caso in cui l'animale non sia stato vaccinato e/o i richiami dei vaccini non siano stati effettuati regolarmente (in caso di richiami annuali entro e non oltre tre mesi dalla scadenza);
- le terapie di medicina alternativa non comprese ai punti 4 e 8 delle prestazioni di base;
- i casi coperti dalla responsabilità civile di terzi;
- i casi attribuibili a guerra, insurrezione o terrorismo;
- I casi attribuibili a maltrattamento o mancanza di cura nei confronti dell'animale assicurato.

c) PET Assistance

Definizioni

Per grave malattia del proprietario o dell'animale si intendono le malattie che richiedono una degenza in ospedale o in una clinica veterinaria di almeno una notte e un trattamento medico continuativo oppure comportano un'incapacità di guadagno del proprietario della durata di almeno cinque giorni certificata da un medico oppure un'incapacità assoluta di viaggiare, anch'essa certificata da un medico. Ai fini del riconoscimento di tali condizioni occorre la conferma di un medico o di un veterinario incaricati da Europ Assistance.

Perdita dell'animale: Europ Assistance considera perso un gatto scomparso da più di 24 ore. Per i cani la perdita decorre dal momento della scomparsa.

Copertura e prestazione

Le prestazioni assicurate sono organizzate, fornite e finanziate da Europ Assistance, ad eccezione delle prestazioni non assicurate o limitate ad un importo massimo indicate qui sotto. Nessuna copertura è prevista per le misure non ordinate da Europ Assistance.

Sono assicurate le seguenti prestazioni (vedi illustrazioni dettagliate di seguito):

1. le misure di ricerca di un animale smarrito;
2. il trasporto (andata e ritorno) dell'animale al centro di cura più vicino;
3. l'alloggio del proprietario in caso di degenza ospedaliera dell'animale;
4. il trasporto del proprietario per recuperare l'animale sottoposto a trattamento stazionario;
5. il recupero, la cremazione e l'urna in caso di decesso dell'animale (recupero e urna solo in Svizzera);
6. le emergenze mediche all'estero (assunzione e anticipo delle spese);
7. l'organizzazione dell'assistenza e del trasporto dell'animale;
8. l'organizzazione e la fornitura di cibo e generi di prima necessità per l'animale;
9. l'assistenza viaggi e i servizi.

Europ Assistance può esigere che l'animale sia visitato da uno dei suoi veterinari di fiducia o da un altro veterinario abilitato a sua scelta. Europ Assistance non potrà in alcun caso sostituire gli organismi di soccorso locali, come ad esempio la polizia o i vigili del fuoco.

Non sono assicurati:

- la mancanza di cura o il maltrattamento e le relative conseguenze, imputabili a Lei o a una persona alla cui custodia Lei ha affidato l'animale;
- qualsiasi intervento che non venga eseguito da un veterinario regolarmente iscritto all'Ordine dei veterinari;
- le malattie contagiose che comportano l'abbattimento dell'animale;
- il suicidio e le conseguenze di un tentativo di suicidio;
- gli eventi legati a cause di forza maggiore, pandemie, epidemie o quarantene, partecipazione attiva a scioperi, disordini interni, guerra, atti terroristici e esplosioni;
- gli eventi attribuibili a grave negligenza od omissioni da parte di una persona assicurata;
- i viaggi finalizzati a un trattamento medico stazionario;
- le spese non comprovate da documenti originali;
- le malattie o le conseguenze di infortuni che si erano già verificati al momento della stipulazione del contratto o la cui insorgenza era evidente per l'assicurato in tale momento;
- i danni alla salute causati da competizioni in cui l'animale è in confronto diretto con uno o più altri animali o riconducibili al relativo allenamento (ad es. corse di levrieri);
- gli eventi connessi a violazioni di leggi e normative vigenti;
- l'organizzazione e le spese del trasporto dell'animale in caso di patologie lievi curabili sul posto e che non impediscono alla persona assicurata di proseguire il soggiorno o il viaggio con l'animale;
- le spese per l'acquisto dei vaccini e le vaccinazioni;
- le spese relative alla verifica dello stato di salute e ai controlli medici;
- le spese relative a prestazioni mediche o paramediche oppure all'acquisto di prodotti i cui effetti terapeutici non sono riconosciuti in Svizzera;
- le spese di ristoro e telefono.

Illustrazioni dettagliate delle prestazioni di assicurazione

1. Perdita dell'animale

In caso di smarrimento dell'animale in Svizzera o all'estero a più di 50 km dal suo luogo di dimora, Europ Assistance avrà cura di mettere in contatto la persona chiamante con gli uffici competenti e di sostenere il proprietario nella ricerca dell'animale smarrito.

D'accordo con il proprietario possono essere adottate le seguenti misure:

- pubblicazione di un avviso di ricerca presso l'ufficio cantonale di annunci di animali ritrovati nonché sul portale internet della Centrale svizzera per gli animali smarriti STMZ;
- generale ricerca e segnalazione ad esempio presso veterinari locali e/o autorità ufficiali;
- pubblicazione di un annuncio sulla stampa locale o su un emittente radio locale (testo preparato dal proprietario dell'animale);
- raccolta di tutte le informazioni relative all'avviso di ricerca e inoltro al proprietario dell'animale.

La ricerca dell'animale è limitata a tre mesi dalla data della scomparsa.

2. Malattia, infortunio o decesso dell'animale

La copertura assicurativa di Europ Assistance interviene in caso di infortunio, malattia o decesso dell'animale in Svizzera o all'estero, a più di 50 km dal luogo di dimora permanente dell'animale. L'assicurazione è valida solo per viaggi della durata massima di 30 giorni consecutivi.

- **Ricerca di un veterinario:** Europ Assistance ricerca lo studio veterinario più vicino e inoltra i dati di contatto al proprietario.
- **Trasporto dell'animale:** se lo stato di salute lo richiede o lo consente, Europ Assistance provvede al trasporto dell'animale nella clinica veterinaria più vicina.
- **Presenza in caso di ricovero in clinica veterinaria:** se durante il viaggio l'animale ha bisogno di un trattamento stazionario a causa di una malattia o un infortunio e non se ne consiglia il trasporto, Europ Assistance organizza e paga il soggiorno del proprietario.
Questa prestazione non può essere fornita insieme alla prestazione «trasporto del proprietario per il recupero dell'animale» (di seguito).
- **Trasporto del proprietario per il recupero dell'animale:** Europ Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento del trasporto andata/ritorno di una persona per il recupero dell'animale sottoposto a un trattamento stazionario, in treno (1a classe), aereo (classe economy), taxi o auto a noleggio. Europ Assistance sceglie il mezzo di trasporto più adeguato.
Tale prestazione non può essere fornita insieme alla prestazione «presenza in caso di ricovero in clinica veterinaria» (sopra).
- **Decesso dell'animale:** in Svizzera Europ Assistance si fa carico delle spese per il recupero, la cremazione e l'urna. All'estero Europ Assistance si fa carico delle spese di cremazione.
- **Spese veterinarie:** se l'animale assicurato si ammala o si infortuna durante un viaggio e viene quindi sottoposto a un

trattamento stazionario, Europ Assistance può anticipare le spese sostenute all'estero per le cure d'emergenza.

3. Grave malattia, infortunio o decesso del proprietario

Organizzazione dell'assistenza dell'animale: Europ Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dell'assistenza fornita per l'animale durante la degenza ospedaliera del suo proprietario. Il proprietario può scegliere tra le seguenti possibilità di assistenza:

- trasporto dell'animale a cura di un parente, compensato con un indennizzo di CHF 0,60/km;
- se non è disponibile un parente che possa recuperarlo, sistemazione dell'animale in una pensione o un rifugio;
- incarico e assunzione delle spese di un dogsitter;
- se, a causa di malattia o infortunio, è necessario il rimpatrio del proprietario o lo stesso è deceduto a oltre 50 km dal suo domicilio, Europ Assistance mette a disposizione di un parente un biglietto di andata e ritorno in treno (1a classe) o in aereo (classe economy) per recuperare l'animale. Se nessuna persona vicina al proprietario può recuperare l'animale, Europ Assistance sceglie una soluzione adeguata per il rimpatrio dello stesso.

Organizzazione della consegna della spesa: in caso di immobilizzazione del proprietario, Europ Assistance organizza e si fa carico della consegna di cibo e generi di prima necessità per l'animale presso la dimora permanente dell'animale. La relativa lista viene approntata dal proprietario. La prestazione è valida per un periodo massimo di 15 giorni.

4. Assistenza viaggi

Se il proprietario deve partire urgentemente per un viaggio senza il suo animale, può scegliere tra le seguenti possibilità di custodia:

- trasporto dell'animale a cura di un parente, compensato con un indennizzo di CHF 0,60/km;
- se non è disponibile un parente che possa recuperarlo, sistemazione dell'animale in una pensione o un rifugio;
- incarico e assunzione delle spese di un dogsitter.

Per viaggio urgente si intendono:

- i viaggi di lavoro ordinati dal datore di lavoro con meno di 48 ore di anticipo e la cui necessità sarà attestata dall'assicurato;
- le visite al capezzale di un parente gravemente malato;
- i viaggi per partecipare al funerale di un parente defunto.

5. Servizi

- **Hotline Europ Assistance:** la hotline offre alla persona assicurata consigli pratici sul suo animale.
- **Info Line «Travel Care»:** per i viaggi con o senza animali, Europ Assistance fornisce alla persona assicurata le informazioni seguenti:
 - vaccini e documenti di viaggio occorrenti;
 - formalità al confine, valuta e cambio, situazione politica attuale;
 - malattie contagiose, epidemie ed epizootie.
- **Info Line «Animali»:** Europ Assistance fornisce alla persona assicurata le informazioni seguenti:

- lista di pensioni, rifugi, dogsitter e associazioni per la protezione degli animali e simili;
- lista di veterinari;
- lista di società specializzate nell'addestramento dei cani;
- consigli sulla nutrizione e l'igiene (pulizia, parassiti ecc.);
- informazioni circa l'acquisto di un animale (allevatori, pedigree, prezzi ecc.).

La prestazione di Europ Assistance si limita alla consulenza e alla fornitura di informazioni. Le spese per l'attuazione di tali prestazioni e consigli sono a carico della persona assicurata.

Europ Assistance non si assume alcuna responsabilità per i suddetti servizi.

Disposizioni particolari di PET Assistance

- **Titoli di trasporto:** quando Europ Assistance si incarica di organizzare e pagare il trasporto, la persona assicurata cede a Europ Assistance i propri diritti sui titoli di trasporto non utilizzati e sugli importi rimborsati dall'emittente dei biglietti.

- **Cessione e costituzione in pegno:** le pretese di pagamento delle prestazioni assicurate non possono essere cedute o date in pegno prima della loro determinazione finale senza il previo consenso scritto di Europ Assistance.
- **Compenso:** Europ Assistance ha il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente versate.
- **Principio della sussidiarietà:** se una persona assicurata vanta diritti derivanti da un altro contratto di assicurazione (assicurazione obbligatoria o facoltativa) e pretese da responsabilità civile nei confronti di terzi, la copertura assicurativa del presente contratto si intende sussidiaria. Ciò significa che la copertura assicurativa è limitata alla quota di prestazioni di Europ Assistance che supera le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione o i pagamenti del terzo responsabile. Le spese vengono rimborsate in toto mediante un pagamento unico. Qualora Europ Assistance avesse già erogato prestazioni per lo stesso sinistro, le stesse saranno considerate come un anticipo e la persona assicurata cede a Europ Assistance i propri diritti nei confronti di terzi nella misura corrispondente.

Panoramica delle prestazioni di base e complementari

Prestazioni		Assunzione delle spese
1. Prestazioni di base		
Alternative di scelta		
- Copertura massima: CHF 2000 o CHF 5000 all'anno		
- Franchigia (per anno): CHF 200 o CHF 500		
Spese veterinarie in seguito a malattia e/o infortunio	Visite, interventi chirurgici, farmaci, degenza ospedaliera, trasporto d'urgenza, radiografie e diagnostica per immagini, rimedi omeopatici e eutanasia	90% delle spese
Vaccinazioni		CHF 60 all'anno (senza franchigia)
Altre terapie	Fisioterapia, idroterapia, osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia e biorisonanza	CHF 60 a seduta, per un massimo di 10 sedute all'anno (con franchigia)
2. Prestazioni supplementari		
Malattie ereditarie/ congenite	Dieta e integratori alimentari ordinati dal veterinario	20% delle spese
	Psicoterapia eseguita dal veterinario	Max. CHF 200/anno (con franchigia)
Indennità in caso di decesso/perdita/ricerca	Decesso dell'animale a causa di malattia e/o infortunio. - Malattia: età massima otto anni - Infortunio: nessun limite di età	CHF 400 una tantum
	Perdita dell'animale (smarrimento o furto)	Max. CHF 100 per costi di ricerca (senza franchigia)
PET Assistance	Vedi tabella separata in basso	

Panoramica PET Assistance

Evento assicurato	Prestazioni	Importo massimo per evento
Perdita dell'animale (smarrimento o furto a più di 50 km dal suo luogo di dimora permanente)	Misure di ricerca dell'animale smarrito: – ricerca/avviso presso veterinari, associazioni per la protezione degli animali ecc. – avviso di ricerca presso l'ufficio cantonale di annunci o STMZ – annuncio sulla stampa locale	CHF 200
Malattia, infortunio o decesso dell'animale (più di 50 km dal luogo di dimora permanente, in Svizzera e all'estero)	Ricerca di un veterinario nelle vicinanze	Prestazione inclusa
	Trasporto (andata e ritorno) al centro di cura più vicino	CHF 2000
	Soggiorno del proprietario in caso di ricovero dell'animale in una clinica veterinaria	CHF 500 (2 notti a CHF 250)
	Trasporto del proprietario per recuperare l'animale sottoposto a trattamento stazionario	CHF 500
	Decesso (Svizzera): recupero, cremazione e urna	CHF 500
	Decesso (estero): cremazione	CHF 200
	Emergenze mediche all'estero	CHF 3000
Grave malattia, infortunio o decesso del proprietario (degenza ospedaliera, cura a casa o decesso del proprietario)	– Organizzazione della custodia dell'animale a cura di un parente e trasporto dell'animale – Alloggio in una pensione o un rifugio per animali – Dog sitter	CHF 800
	Trasporto dell'animale	CHF 2000
	Organizzazione e consegna di cibo per animali	CHF 300 (acquisto e consegna)
Assistenza viaggi (viaggi urgenti del proprietario non accompagnato dall'animale)	– Organizzazione della custodia dell'animale a cura di un parente e trasporto dell'animale – Alloggio in una pensione o un rifugio per animali – Dog sitter	CHF 1000
Servizi	Info Line «Travel Care»: informazioni sulle formalità relative ai viaggi con animali	Prestazioni incluse
	Info Line «Animali»: informazioni su indirizzi utili (ad es. pensioni, rifugi e dog sitter)	Prestazioni incluse

F Procedura in caso di sinistro

F1.1 Notifica di un sinistro

Lei è tenuto a notificare immediatamente un sinistro alla relativa società. La società competente può esigere che la denuncia di sinistro sia effettuata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online:

www.generali.ch/sinistri

Generali Assicurazioni Generali SA, Soodmattenstrasse 2, Casella postale 1047, 8134 Adliswil 1

Fortuna

E-mail: info.rvg@fortuna.ch

Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 1

Europ Assistance

Telefono: +41 848 800 400

E-mail: help@europ-assistance.ch

Europ Assistance (Svizzera) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1

Epona

E-mail: generali@epona.ch

Modulo per la notifica dei sinistri online:

www.epona.ch/a-votre-service/declaration-de-sinistre

Epona, Avenue de Béthusy 54, 1000 Losanna 12

Procedura in caso di sinistro: a seconda del tipo di sinistro dovrà informare altri organi.

- **Assicurazione mobili domestica furto:** i danni da furto devono essere denunciati alla polizia per consentire lo svolgimento di un'indagine ufficiale.
- **Assicurazione responsabilità civile privata:** se l'evento ha come conseguenza il decesso di una persona, ce lo deve comunicare entro 24 ore. Se, a seguito di un sinistro, viene avviato un procedimento penale contro di Lei o contro una persona assicurata, ce lo deve comunicare immediatamente. Da parte nostra ci riserviamo di fornire alla persona assicurata un difensore penale.
- **Assicurazione bagagli:** l'agenzia di viaggi o la direzione dell'albergo, la ditta di trasporti, la polizia o i terzi responsabili devono confermare la causa e l'entità del danno.
- **Assicurazione oggetti di valore:** in caso di furto, rapina o su richiesta di Generali, Lei deve informare tempestivamente la polizia e richiedere un'indagine ufficiale.
- **Assicurazione bicicletta:** in caso di sinistro, è opportuno presentare una denuncia alla polizia. Qualora una persona assicurata sia a rischio di decesso, ciò ci deve essere notificato telefonicamente con tempestività.
- **Assicurazione cyber:** Deve notificare l'abuso dei dati di carte di credito al gestore della carta, al fornitore del servizio e alla polizia. Anche in caso di abuso di autenticazioni personali da parte di terzi, il fornitore di servizi deve essere informato in merito all'abuso dei suoi dati di accesso.

- **Assicurazione animali domestici:** deve notificare il sinistro a Epona entro cinque giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza. L'eventuale perdita dell'animale deve essere inoltre notificata alla polizia.
- **PET Assistance:** in qualità di detentore dell'animale ne deve notificare la perdita entro cinque giorni a Europ Assistance.
- **Assicurazione di protezione giuridica dell'assicurazione bicicletta e cyber:** dopo aver ricevuto la Sua notifica di un caso giuridico, Fortuna concorderà insieme a Lei come procedere. Fortuna può fornire la prestazione tramite il proprio servizio giuridico interno o incaricare un fornitore esterno di servizi.

F1.2 Obblighi in caso di sinistro

In qualità di persona assicurata Lei deve adempiere tutti i Suoi obblighi contrattuali e legali in materia di notifica, informazioni o comportamento.

Se gli assicurati violano obblighi di legge o contrattuali per propria colpa, abbiamo la facoltà di ridurre o non accordare l'indennizzo. L'indennizzo verrà ridotto nella stessa misura in cui gli assicurati, tramite la violazione dell'obbligo, hanno contribuito al verificarsi del danno o alla sua entità. Se gli assicurati sono in grado di dimostrare che il loro comportamento non ha influito sul verificarsi del danno o sulla sua entità, l'indennizzo non sarà ridotto.

F1.2.1 Obbligo di riduzione del danno

In caso di sinistro, Lei in qualità di persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto il possibile per conservare e preservare le cose assicurate e per ridurre il danno al minimo. Nel fare ciò dovrà tassativamente rispettare i seguenti punti.

- si attenga alle nostre istruzioni;
- non apporti modifiche al luogo del sinistro o alla cosa danneggiata. Può eseguire una modifica solo con il consenso della polizia, se la modifica permette di ridurre il danno o è nel pubblico interesse;
- deve mettere le cose danneggiate a nostra disposizione;
- ci deve informare nel caso in cui le cose per le quali abbiamo versato un indennizzo vengono ritrovate o restituite. Può scegliere se restituirci l'indennizzo ottenuto (ridotto della compensazione di un eventuale minore valore) oppure se trasferirci la proprietà delle cose.

Obbligo supplementare: se sussiste una condizione di pericolo in grado di provocare un sinistro che noi abbiamo chiesto di eliminare, deve provvedere alla sua eliminazione a Sue spese entro un termine adeguato.

F1.2.2 Obblighi in caso di liquidazione di un sinistro

In caso di liquidazione di un sinistro, deve partecipare nella misura necessaria, attenendosi ai punti seguenti.

- ci informi immediatamente;
- ci fornisca per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo tutte le informazioni a motivazione delle Sue pretese, consentendoci di svolgere un'indagine;

- ci fornisca tutta la necessaria documentazione relativa al sinistro, in particolare la denuncia di sinistro compilata con i necessari allegati (vedi di seguito al paragrafo «Documentazione»);
- deve garantire il regresso nei confronti di terzi (ad es. una ditta di trasporti), qualora il sinistro o la perdita siano stati provocati o aumentati per colpa di terzi. Ci deve cedere le Sue pretese sino a concorrenza dell'importo da Lei ricevuto a titolo di indennizzo da parte di terzi. Deve altresì fornirci i mezzi di prova che ci consentano di verificare le Sue pretese.

Se Lei non rispetta l'obbligo di collaborare per giustificare la richiesta assicurativa, possiamo chiederle di farlo per iscritto, fissandole un termine di dieci giorni. Se non ottempera a questa richiesta, decade l'obbligo di fornire le prestazioni.

Assicurazione di protezione giuridica dell'assicurazione bicicletta e cyber: si attenga ai punti seguenti.

a) Gestione:

- Lei ha l'obbligo di fornire a Fortuna o al patrocinatore incaricato da Fortuna tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al caso, complete e veritiere. Deve altresì consegnare prontamente i mezzi di prova e rilasciare le procure necessarie. Fortuna può richiedere di provvedervi entro un termine di dieci giorni.
- Lei o il Suo patrocinatore potete concludere transazioni che comportano obblighi per Fortuna solo con il consenso scritto – o in un'altra forma che consenta la prova per testo – di Fortuna.
- Qualora, in via giudiziale o extragiudiziale, Le vengano assegnate indennità processuali o ripetibili, dovrà corrisponderle a Fortuna.

b) Scelta dell'avvocato:

- Lei non può conferire un mandato a un rappresentante legale o intraprendere azioni legali o ricorrere ad altri rimedi giuridici senza la preventiva autorizzazione scritta – o in un'altra forma che consenta la prova per testo – da parte di Fortuna.
- Lei ha la facoltà di scegliere liberamente un patrocinatore d'intesa con Fortuna nei procedimenti giudiziari o amministrativi per i quali vige il monopolio degli avvocati oppure laddove si renda necessario ricorrere a un avvocato esterno per evitare un conflitto d'interessi. L'avvocato deve essere qualificato per l'ambito giuridico di attinenza del procedimento e avere la propria sede legale nel distretto dell'autorità competente per il procedimento giudiziario o amministrativo. Se Fortuna rifiuta il patrocinatore scelto, Lei può proporre altri tre patrocinatori tra loro indipendenti. Fortuna è tenuta a scegliere uno di questi.
- Lei esonera il patrocinatore incaricato dal segreto professionale nei confronti di Fortuna e lo autorizza a fornire a Fortuna tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al caso.
- Fortuna può limitare la garanzia di assunzione delle spese promessa sia in termini di tempo che di entità, vincolarla a condizioni o requisiti particolari, nonché limitarla a singole questioni giuridiche o fasi procedurali.

c) Divergenze di opinione:

- Se sopravvengono divergenze di opinione sulla gestione di un caso giuridico o se Fortuna rifiuta la

propria prestazione per un'azione che essa ritiene priva di ogni possibilità di successo, essa deve motivare per iscritto – o in un'altra forma che consenta la prova per testo – la sua posizione e informarla del fatto che può ricorrere al procedimento previsto per le divergenze di opinione. In tal caso è Sua responsabilità rispettare i termini di prescrizione e di perenzione, nonché presentare qualsivoglia rimedio giuridico.

- Se non condivide la posizione assunta da Fortuna, può sottoporre la questione, entro 90 giorni dalla ricezione del rifiuto comunicato da Fortuna, a un avvocato o a un professore di diritto idoneo svizzero, affinché la valuti in qualità di arbitro unico. L'arbitro unico, nominato di comune accordo da Lei e da Fortuna, determina e decide in base a un semplice scambio di corrispondenza. Egli esige da entrambe le parti un anticipo delle spese equivalente ai presunti costi totali del procedimento. Non si assegnano ripetibili. Qualora entro 90 giorni dalla notifica del rifiuto di Fortuna Lei non richieda tale procedimento arbitrale, si riterrà che vi abbia rinunciato. Inoltre si applicano le disposizioni del codice di diritto processuale svizzero (CPC).
- Se, in caso di rifiuto della prestazione da parte di Fortuna, Lei intenta a Sue spese un processo ottenendo una sentenza più favorevole della posizione comunicata per iscritto – o in un'altra forma che consenta la prova per testo – da Fortuna o dell'esito del procedimento arbitrale, Fortuna si assumerà i costi necessari sostenuti e comprovati fino alla somma di copertura massima.

Documentazione: dietro richiesta ai fini di collaborare alla liquidazione del danno, Lei ha l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni e documentazioni seguenti.

- **Assicurazione per la mobilia domestica:** distinta delle cose presenti o interessate, con indicazione del valore prima e dopo il sinistro.
- **Assicurazione bagagli:** attestato del danno, rapporto di polizia, fatture, certificati di garanzia, attestati di vendita, pezze giustificative del valore degli oggetti ecc.
- **Assicurazione oggetti di valore:** fatture, ricevute, stime ecc.
- **Assicurazione bicicletta:**
 - giustificativo di acquisto della bicicletta;
 - preventivo dettagliato (con foto della bicicletta o della parte danneggiata o rubata);
 - verbale della polizia (in caso di infortunio con lesioni corporali e furto), certificato medico (in caso di lesioni corporali), nome e indirizzo di eventuali testimoni;
 - copia della polizza mobilia domestica (solo per il pagamento della franchigia furto dell'assicurazione mobilia domestica).

In mancanza di un certificato medico o di un verbale della polizia può essere negato l'indennizzo.

- **Assicurazione cyber:** deve adempiere i seguenti obblighi.

a) Abuso di dati di carte di credito: deve far bloccare le carte interessate non appena viene o avrebbe potuto venire a conoscenza dell'abuso. Ai fini della liquidazione del caso di sinistro deve inviare la seguente documentazione:

- estratto bancario dal quale risulta l'abuso dei dati delle carte di credito;
- rapporto di polizia o documento equivalente.

b) Abuso di autenticazioni personali da parte di terzi:

deve far bloccare i dati di accesso all'account cliente non appena viene o avrebbe potuto venire a conoscenza dell'abuso. Ai fini della liquidazione del caso di sinistro deve inviare la seguente documentazione:

- fattura relativa all'acquisto non effettuato dalla persona assicurata;
- estratto dell'account cliente riportante l'indirizzo di fornitura, qualora tale informazione non fosse contenuta nella fattura.

c) Spese di ripristino dei dati: ai fini della liquidazione del caso di sinistro deve inviare la seguente documentazione:

- preventivo di una ditta specializzata nel recupero dei dati. Sul preventivo devono essere riportati i costi approssimativi della riparazione e una valutazione dell'entità dei dati contenuti nel supporto di memoria che si possono recuperare. Nel caso in cui Lei rinunci alla riparazione o il recupero dei dati sia dichiarato impossibile, Le rimborsiamo il costo del preventivo, previa detrazione della franchigia.

d) Assicurazione animali domestici: ai fini della liquidazione del caso di sinistro deve inviare la seguente documentazione.

- Trasmetta entro 30 giorni tutte le fatture emesse in relazione al sinistro a Epona, in forma dettagliata, unendo la prova del pagamento. Su queste ricevute devono essere indicati i dati seguenti: numero di contratto (polizza di assicurazione), nome, sesso e data di nascita dell'animale e diagnosi. In alcuni casi Epona si riserva il diritto di consultare il proprio medico veterinario di fiducia per poter valutare più agevolmente il sinistro.
- Su richiesta di Epona deve inoltre presentare i necessari certificati veterinari o un attestato di perdita della polizza, che ci occorrono per gestire il caso di sinistro.

e) PET Assistance: la persona assicurata deve trasmettere prontamente a Europ Assistance i seguenti dati e documenti:

- tutte le informazioni richieste;
- i riferimenti bancari. Se non riceviamo questi dati, le spese di bonifico saranno a Suo carico.
- In caso di malattia o infortunio Suoi o dell'animale, deve consultare il più presto possibile un medico e un veterinario e seguirne tassativamente le indicazioni. Su richiesta di Europ Assistance, deve presentare i certificati medici o veterinari o l'eventuale certificato di decesso, necessari per la gestione del caso di sinistro. Il veterinario o il medico curante devono essere esonerati dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance. Per eventuali rimborsi delle Sue spese deve presentare le ricevute originali a Europ Assistance.
- In caso di prestazioni dell'assistenza viaggi, dovrà fornire in aggiunta la documentazione di viaggio (conferma dell'ordine, fatture, ricevute ecc.) ed eventualmente produrre una prova della necessità di un viaggio di lavoro.

F1.3 Determinazione del danno

Sia Lei che noi possiamo esigere l'immediato accertamento del danno. Lei ha l'obbligo di documentare l'entità del danno.

La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del sinistro. Noi non siamo tenuti a riprendere le cose salvate o danneggiate.

Mobilia domestica e oggetti di valore: il danno è determinato da Lei o da noi, da un perito comune o mediante procedura peritale. Tale procedura può essere richiesta da Lei e da noi.

Procedura peritale: Lei e noi nominiamo per iscritto un perito ciascuno. Prima dell'accertamento del danno, entrambi i periti nominano un arbitro. I periti determinano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate subito prima e dopo il sinistro. In caso di assicurazione al valore a nuovo (= valore di risarcimento), essi determinano il valore a nuovo delle cose danneggiate e il valore dei resti. In caso di assicurazione al valore attuale, essi determinano il valore attuale delle cose danneggiate e il valore dei resti. Se le conclusioni differiscono, l'arbitro decide sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Sia Lei che noi siamo vincolati agli accertamenti degli esperti ed eventualmente dell'arbitro, a condizione che gli stessi non divergano palesemente dalle circostanze reali. La parte che afferma tale divergenza deve presentare la relativa prova. Ciascuna parte si fa carico delle spese del proprio perito e di metà delle spese dell'arbitro.

Responsabilità civile privata: noi ci facciamo carico della liquidazione del sinistro solo se le pretese superano la franchigia concordata. Le trattative con la parte lesa si svolgono a nostre spese. A questo riguardo agiamo in qualità di Sua rappresentante e la liquidazione delle pretese della parte lesa ha carattere vincolante per Lei. A Lei non è consentito condurre trattative dirette con la parte lesa o chi la rappresenta in merito a pretese di risarcimento, riconoscere richieste, concludere transazioni né corrispondere indennizzi, senza il nostro consenso. Salvo nostro previo consenso, Lei non è altresì autorizzato a cedere alla parte lesa o a terzi i diritti conferiti dalla presente assicurazione. Deve inoltre trasmetterci spontaneamente qualsiasi altra informazione sul caso e sui passi intrapresi dalla parte lesa. Tutti i mezzi di prova e gli scritti (in particolare gli atti giudiziari, quali ordini di comparizione, memorie, sentenze ecc.) riguardanti il caso ci devono essere da Lei prontamente inviati.

Nei limiti del possibile, Lei deve anche prestare la Sua assistenza alla liquidazione del danno (buona fede contrattuale). In genere l'indennizzo viene versato direttamente alla parte lesa. Se non detraiamo alcuna eventuale franchigia, Lei è tenuto a rimborsarcela e a rinunciare a qualsiasi obiezione. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo con la parte lesa e si debba avviare un processo, questo sarà condotto a nostre spese. Tuttavia le eventuali ripetibili che Le vengono riconosciute spetteranno a noi, ove non siano destinate a coprire le Sue spese personali.

Giardini e colture: il danno viene determinato in ogni caso esclusivamente con Lei. Possiamo scegliere se far eseguire le necessarie riparazioni da artigiani incaricati da noi oppure se versare l'indennizzo in denaro.

G Indennizzo

Le prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione riportate nella polizza. Esse sono valide per ogni evento assicurato. È nostra facoltà liquidare l'indennizzo anche tramite un'azienda partner e scegliere se liquidarla in denaro o in natura.

G1.1 Calcolo dell'indennizzo

Abbiamo il diritto di determinare liberamente l'importo dell'indennizzo. Non si tiene conto del valore d'affezione personale.

Assicurazione per la mobilia domestica:

- a) Danno totale:** in caso di assicurazione del valore a nuovo (= valore di risarcimento), l'indennizzo corrisponde all'importo necessario all'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro, meno il valore residuo della cosa danneggiata. In caso di assicurazione del valore attuale, l'indennizzo corrisponde all'importo necessario per l'acquisto di una cosa nuova al momento del sinistro, dedotto il deprezzamento per usura o per altri motivi.
- b) Danno parziale:** ci assumiamo le spese di riparazione, comunque al massimo il prezzo dell'acquisto di un oggetto nuovo.

Calcolo delle spese: Le spese menzionate al punto A1.4 b sono calcolate come segue.

- a) Spese domestiche supplementari:** sono determinanti le spese sostenute per l'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati. Esse comprendono le spese di affitto di un'abitazione sostitutiva, le spese di ristoro fuori casa e le perdite di guadagno da un eventuale subaffitto. Le spese risparmiate vengono detratte. Le spese per il trasloco o l'immagazzinamento temporaneo della mobilia domestica, nonché le spese per il montaggio e smontaggio non sono assicurate, a meno che servano a ridurre le spese domestiche assicurate.
- b) Spese di sgombero:** determinanti sono le spese effettive per lo sgombero del luogo del sinistro. Sono comprese le spese per sgomberare i residui della mobilia domestica assicurata, per trasportarli nel deposito adatto più vicino, nonché le spese per il deposito e le spese per la distruzione.
- c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie:** sono determinanti le spese effettive per l'esecuzione delle misure necessarie.
- d) Spese per il cambiamento delle serrature:** spese per la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi indicati nella polizza, nelle cassette di sicurezza affittate dall'avente diritto.

- e) Spese di sostituzione:** sono coperte le spese per procurarsi nuovi documenti, quali permessi, passaporti, carte d'identità e relativi duplicati, carte di credito e le spese di blocco delle stesse.

Assicurazione oggetti di valore: l'indennizzo è calcolato in base all'importo necessario per l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro. In caso di danno parziale (perdita parziale o danneggiamento), rimborsiamo le spese per la sostituzione o la riparazione delle parti danneggiate, nonché un eventuale minor valore residuo.

Assicurazione di giardini e colture: l'indennizzo si calcola in base alle spese per la sostituzione delle cose assicurate al momento del sinistro, nonché ai costi della manodopera da sostenersi allo scopo. Esso è limitato alla somma di assicurazione. In caso di danno parziale vengono rimborsate solo le spese di riparazione.

Calcolo delle spese: le spese di sgombero sono coperte fino a un massimo del 10% della somma di assicurazione. Gli onorari in base alle norme SIA per il perito scelto dalla persona avente diritto vengono rimborsati fino a un massimo del 5% del danno.

Assicurazione bicicletta:

- a) Casco collisione per bicicletta:** l'indennizzo è limitato alla somma stabilita nella polizza, più un eventuale indennizzo per gli effetti personali.
- **Danno totale:** Generali rimborsa l'acquisto di una nuova bicicletta identica, dedotto del valore dei resti della vecchia bicicletta. Si applica il prezzo valido al momento del sinistro.
 - **Danno parziale:** Generali paga la riparazione della bicicletta, che tuttavia non deve essere superiore al costo del danno totale.
- b) Furto della bicicletta:** in caso di danno totale l'indennizzo corrisponde all'importo necessario per l'acquisto di una nuova bicicletta identica al momento del sinistro, dedotto del valore dei resti. In caso di danno parziale, l'indennizzo corrisponde alle spese di riparazione, comunque non superiori al valore rimborsato in caso di danno totale. Se dopo il pagamento dell'indennizzo la bicicletta viene ritrovata, quest'ultima diventa di nostra proprietà.

G1.2 Franchigie

In caso di sinistro Le compete il pagamento delle seguenti franchigie. Se concordato nella polizza, le franchigie effettive possono risultare diverse da quanto riportato nella tabella. Tutte le franchigie non indicate vengono stabilite mediante convenzione.

Franchigia	Coperture
CHF 200 sull'indennizzo	<ul style="list-style-type: none">- Furto (salvo altrimenti concordato)- Giardini e colture- Casco mobilia domestica- Assicurazione bagagli (esclusi mancata consegna dei bagagli)- Danni da abbruciacchiature- Danni a oggetti esposti a un fuoco controllato o al calore
CHF 500 sull'indennizzo	<ul style="list-style-type: none">- Eventi naturali- Guida di veicoli a motore di terzi- Affitto e prestito di cavalli
5% sull'indennizzo	Assicurazione bicicletta: casco collisione e furto (minimo CHF 100)
10% sull'indennizzo	Assicurazione oggetti di valore (minimo CHF 200) Assicurazione cyber (minimo CHF 50)
10% della somma assicurata	Danni da terremoto (massimo CHF 500000, assicurazione esterna 10% dell'indennizzo massimo)

G1.3 Possibile riduzione dell'indennizzo

Nelle seguenti situazioni abbiamo il diritto di ridurre le prestazioni.

Mobilia domestica:

a) Sottoassicurazione:

- Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (= valore a nuovo) dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), rimborsiamo il danno solo in misura proporzionale, ossia in rapporto al valore di risarcimento rispetto alla somma di assicurazione. Anche in caso di danno parziale riduciamo di conseguenza l'indennizzo. La presente regola non si applica ai valori pecuniari, agli oggetti personali degli ospiti, ai danni ad alimenti surgelati, alle spese e in caso di furto semplice al di fuori del domicilio. In caso di sinistro avvenuto al di fuori del domicilio, ai fini del calcolo del valore di risarcimento teniamo conto sia delle cose che si trovavano fuori che di quelle che si trovavano a casa.
- Rinunciamo alla riduzione dell'indennizzo nel caso in cui la sottoassicurazione ammonti a non più del 10%, comunque al massimo fino a CHF 20000. Inoltre, successivamente la Sua somma di assicurazione verrà adeguata automaticamente. Ai sensi delle disposizioni di legge, la presente rinuncia non è valida per l'assicurazione di eventi naturali.

b) Eventi naturali:

- Se la somma degli indennizzi, determinati per un singolo contraente da tutti gli assicuratori abilitati in Svizzera e Liechtenstein in relazione a un evento assicurato, supera CHF 25 milioni, essa sarà ridotta a questa cifra. È fatta riserva di un'ulteriore riduzione in virtù del paragrafo seguente.
- Se la somma degli indennizzi, determinati in relazione a un singolo evento da tutti gli assicuratori abilitati in Svizzera e Liechtenstein, supera CHF 1 miliardo, gli indennizzi per i singoli aventi diritto saranno ridotti in misura tale da evitare che tutti insieme superino tale cifra. Gli indennizzi per danni a edifici e beni mobili

non vengono cumulati. Sinistri distinti per periodo e territorio costituiscono un unico evento se sono attribuibili alla stessa causa atmosferica o tecnica.

- c) Danni da terremoto:** se gli indennizzi da noi determinati in relazione a un evento assicurato superano CHF 100 milioni, gli indennizzi per i singoli aventi diritto saranno ridotti in misura tale da evitare che tutti insieme superino tale cifra.

Assicurazione oggetti di valore:

- a) Sottoassicurazione:** se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (= sottoassicurazione), rimborsiamo il danno solo in misura proporzionale, ossia in rapporto al valore di risarcimento rispetto alla somma di assicurazione. Il calcolo di un'eventuale sottoassicurazione si effettua per ogni cosa assicurata.
- b) Violazione di obblighi di diligenza:** qualora Lei abbia violato gli obblighi di diligenza, prescrizioni di sicurezza contrattuali o legali o altri impegni, provvederemo a ridurre l'indennizzo. L'indennizzo verrà ridotto anche nel caso in cui abbia omesso di comunicarci un aggravamento del rischio. La riduzione dell'indennizzo viene operata nella misura in cui siano stati influenzati l'insorgenza e l'entità del sinistro.

Assicurazione cyber: l'indennizzo può essere rifiutato per i seguenti motivi.

- Lei non ci ha fornito un preventivo dei costi.
- Lei ha cercato di ripristinare i dati, malgrado si fosse accertato che i dati sul supporto di memoria digitale non potevano essere ripristinati.

Assicurazione animali domestici: Epona rimborsa le spese in base alle varianti di assicurazione e alle franchigie riportate nella polizza. La franchigia annuale e il limite massimo annuale dell'assicurazione contenuti nella polizza sono validi per dodici mesi dalla scadenza della polizza di assicurazione. Ai fini del calcolo della franchigia si considera l'anno in cui l'animale è stato sottoposto a trattamento.

G1.4 Esigibilità dell'indennizzo

La data di esigibilità dell'indennizzo è 4 settimane dopo che abbiamo ricevuto la documentazione necessaria per valutare l'entità del danno e il nostro obbligo di fornire la prestazione. Pertanto, 4 settimane dopo il verificarsi del sinistro Lei può esigere un acconto pari all'indennizzo minimo che siamo tenuti a pagare in base allo stato della valutazione del danno. Il nostro obbligo di pagamento non è dovuto finché è in corso un'indagine penale o di polizia sul danno e il procedimento a carico Suo o dell'avente diritto non è concluso.